

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

679° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

|                                                                   |      |    |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .                  | Pag. | 7  |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .                              | »    | 10 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .                               | »    | 17 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . | »    | 20 |

### Commissioni riunite

|                                                                                     |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 10 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni culturali) | Pag. | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

### Commissioni bicamerali

|                                                                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .                                       | Pag. | 43 |
| Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi<br>a crimini nazifascisti . . . . . | »    | 52 |

### Sottocommissioni permanenti

|                                               |      |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . . | Pag. | 54 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .  | »    | 55 |

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
PONTONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Cota e per la giustizia Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3647) SEMERARO ed altri. – Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni**

(Esame e rinvio)

Su richiesta del relatore Antonino CARUSO (AN), il sottosegretario COTA precisa preliminarmente che il regolamento previsto dall'articolo 150 è in via di approvazione, essendo stato predisposto il relativo schema su cui si è già pronunciato in senso favorevole il Consiglio di Stato. È prevedibile che la operatività dell'indennizzo diretto abbia inizio a partire dal mese di luglio o, al più tardi, dal 1° gennaio 2007.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, introduce quindi l'esame del disegno di legge in titolo volto a sopprimere gli articoli 149 e 150 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il codice delle assicurazioni private.

Si tratta delle disposizioni – in tema i sinistri fra veicoli a motore – sulla procedura del risarcimento diretto del danno per effetto della quale il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento nei confronti della propria impresa di assicurazione, che provvede alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Il provvedimento in titolo si fa interprete delle legittime proteste avanzate in più sedi ed unitariamente dalle organizzazioni forensi e, da ultimo, dallo stesso Consiglio nazionale forense che hanno contestato il mancato coinvolgimento della categoria nella fase di stesura del decreto delegato, i riflessi economici che le disposizioni proiettano sulla attività professionale, nonché l'inadeguata tutela giuridica dei consumatori nei confronti delle imprese di assicurazione prodotta da una sorta di spersonalizzazione dei rapporti economici di cui naturalmente rischia di essere vittima il soggetto più debole.

Vi è poi un ulteriore motivo che milita a favore della soppressione dei citati articoli del decreto delegato ed è quello relativo all'eccesso di delega rispetto ai principi e criteri direttivi della legge n. 229 del 2003 che erano diretti alla tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto.

Concludendo, ritiene che il Governo dovrebbe riflettere sulla materia al fine di non incorrere in censure di costituzionalità in seguito alle già annunciate impugnazioni delle norme.

Il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione SEMERARO (AN) dichiara di condividere pienamente le considerazioni espresse dal relatore Caruso.

Si sofferma quindi sul contenuto degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private, per i quali, a suo avviso, non sono stati rispettati i limiti della delega contenuta nella legge di semplificazione per il 2003, senza poi tener adeguatamente tenuto conto delle esigenze professionali della categoria forense, che pure in più di un'occasione aveva dichiarato la propria disponibilità a discutere nel merito le possibili soluzioni.

Ricorda altresì che lo scorso dicembre si è svolta un'importante manifestazione a Roma indetta dall'Associazione italiana giovani avvocati, nella quale sono stati evidenziati numerosi rilievi critici in ordine all'introduzione del meccanismo dell'indennizzo diretto, non solo sotto il profilo degli interessi professionali di categoria, ma anche per quanto attiene ai diritti degli stessi consumatori.

Con riguardo poi, in particolare, al problema dei limiti della delega legislativa, nel richiamare l'articolo 4, lettera *b*) della citata legge di semplificazione fa osservare che, per quanto attiene ai processi di liquidazione dei sinistri, tali aspetti vengono richiamati esclusivamente sotto il profilo della completezza informativa nei confronti dei consumatori, e non già al fine di introdurre modifiche strutturali al processo di liquidazione del danno.

Osserva infine che lo schema di regolamento attuativo, all'articolo 9, richiama esclusivamente le spese generali di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato, senza includere le spese legali vere e proprie, esprimendo forti perplessità in proposito.

Interviene, quindi, il sottosegretario COTA, il quale dichiara di non condividere i rilievi formulati circa un preteso eccesso di delega per quanto concerne gli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private. Al riguardo ricorda, anzi, che l'introduzione del meccanismo dell'indennizzo diretto era stata sollecitata proprio nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di tale Codice e che tale significativa innovazione, oltre ad aver suscitato un notevole interesse nell'opinione pubblica, è stata sottolineata positivamente in più occasioni dal Governo e dallo stesso Ministro delle attività produttive, quale strumento in grado di determinare positive ricadute sui costi, e conseguentemente sull'entità dei premi assicurativi. Precisa che tale ultimo aspetto è espressamente trattato dal comma 1, lettera e) del citato articolo 150. Sarebbe incoerente – prosegue il rappresentante del Governo – che l'Esecutivo esprimesse ora un orientamento favorevole sul disegno di legge in esame, dopo aver sostenuto con convinzione l'introduzione dell'indennizzo diretto per il quale, in ogni caso, occorre attendere la definitiva predisposizione dello schema di decreto attuativo.

Con riguardo alle considerazioni critiche formulate dai rappresentanti della classe forense, che lamentano una violazione del diritto di difesa e la mancata previsione delle spese legali nella quantificazione dell'indennizzo da proporre all'assicurato, manifesta forti perplessità: tali critiche sono a suo avviso prive di fondamento in quanto tali spese legali, di cui si lamenta l'esclusione, sono nella maggior parte dei casi meramente teoriche, ove si pensi in particolare al caso in cui l'offerta dell'assicuratore venga accettata dall'assicurato.

Ritiene inoltre non condivisibili le considerazioni circa una riduzione della tutela nei confronti dei consumatori, in quanto l'indennizzo diretto può effettuarsi anche in forma specifica, mediante l'immediata riparazione del veicolo danneggiato. Si tratta pertanto di un meccanismo di semplificazione ed accelerazione delle procedure di definizione delle controversie, che porterà certamente ad una diminuzione dei costi, e pertanto ad una riduzione dei premi.

Dichiara sin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere le considerazioni del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto attuativo, circa la necessità di indicare con maggior chiarezza i benefici attesi dall'introduzione del nuovo sistema, ricordando – in ogni caso – che il tenore sostanzialmente favorevole del parere del Consiglio di Stato dovrebbe fugare qualsiasi dubbio circa il rispetto dei criteri di delega da parte degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni.

Per quanto riguarda la necessità di favorire un ulteriore confronto con tutte le categorie interessate, dichiara sin d'ora la propria disponibilità in tal senso, precisando tuttavia che con ciò non potrà stravolgersi l'impianto complessivo dell'indennizzo diretto; in particolare, potrebbe valutarsi l'opportunità di approfondire le questioni relative ai sinistri che comportino danni di lieve entità anche alla persona fisica.

Il sottosegretario GIULIANO – rilevato come il disegno di legge in titolo ponga una questione di fronte alla quale si fronteggiano due diversi interessi: quello dei consumatori e quello dell'ordine professionale degli avvocati – sottolinea la circostanza che le norme che lo stesso propone di abrogare hanno trovato un generale apprezzamento e consenso sia in ambito parlamentare che tra gli interessati e produrranno una certa diminuzione degli oneri assicurativi a carico dei consumatori, stimata nell'ordine del 15 per cento.

Alla luce di tali considerazioni giudica non accettabile da parte del Governo uno stravolgimento delle norme in questione, anche se l'Esecutivo è disponibile, sentite le organizzazioni di categoria, ad interventi migliorativi e compatibili con l'impianto del decreto legislativo, nella fase – in corso di definizione – della stesura del Regolamento attuativo previsto dall'articolo 150 del codice delle assicurazioni.

Per quanto attiene al rispetto dei principi dettati dalla legge delega, ad una migliore specificazione del danno alle persone e al tema delle spese medico-legali, si rimette alle considerazioni svolte dal sottosegretario Cota.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**587<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3145) GIARETTA ed altri. – Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali**

**(3718) Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche**

(Esame del disegno di legge n. 3145, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3718 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3718, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3145 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 3718, sospeso nella seduta di ieri, e viene iniziato l'esame del disegno di legge n. 3145, nell'intesa che la trattazione delle due iniziative sarà svolta congiuntamente.

Il PRESIDENTE, sostituendo nell'occasione il relatore Malan, ricorda che la Commissione ha già avviato, nella seduta di ieri, l'esame del disegno di legge n. 3718, fissando anche un termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del lunedì 16 gennaio. Fermo restando che tale disegno di legge costituirà comunque la base di esame, data la sua natura e il contenuto più esteso, riferisce quindi sull'altra iniziativa in titolo (atto Senato n. 3145), che corrisponde, nella sostanza, all'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, illustra i requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 2, volto a fronteggiare le problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli e alle operazioni catastali, alla crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimentari. Ricorda, inoltre, la necessità e l'urgenza di disciplinare l'installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE*

Il senatore FALCIER (*FI*) ricorda che la Commissione bilancio sta esaminando alcuni emendamenti ai disegni di legge che istituiscono ulteriori nuove province, in base ai quali gli oneri finanziari di quelle iniziative sarebbero nulli, visto che i nuovi enti rinuncerebbero all'insediamento nei loro territori degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato e continuerebbero ad avvalersi di quelli presenti nelle province da cui chiedono il distacco.

Ciò premesso, considerato l'imminente scioglimento delle Camere, anche a nome di altri proponenti, auspica che la Commissione riprenda tempestivamente l'esame delle iniziative che propongono l'istituzione di nuove province, per approvarle in prima lettura, eventualmente anche in assenza del parere della Commissione bilancio; nel caso che ciò risulti impossibile, dati i tempi ristretti, la Commissione potrebbe comunque pronunciarsi sulle citate proposte, approvando un atto di indirizzo. In tal modo, prosegue, si esprimerebbe una precisa volontà politica, presupposto per il proseguimento e il completamento dell'*iter* durante la prossima legislatura.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) manifesta netta contrarietà a consegnare alla prossima legislatura il lascito di un voto favorevole all'istituzione di ulteriori nuove province.

Il presidente PASTORE, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Falcier, si riserva di esaminarla in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, tenendo conto dei vincoli procedurali previsti dal Regolamento.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE illustra il calendario dei lavori per la settimana successiva: dopo le riunioni iniziali, martedì 17 gennaio dalle ore 14,30, della Sottocommissione per i pareri e dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione si riunirà in seduta plenaria alle ore 15 e alle ore 20,30 dello stesso giorno, alle ore 8,30, alle ore 14 e alle ore 20,30 di mercoledì 18, nonché giovedì 19 alle ore 8,30 e, infine, alle 14,30.

Saranno esaminati con priorità, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2006 (Atto Senato n. 3723), in materia di agricoltura e, in sede referente per la trattazione degli emendamenti, gli analoghi disegni di legge riferiti al decreto-legge n. 272 del 2005 (Atto Senato n. 3716), relativo all'Amministrazione dell'interno, tossicodipendenti e AIRE, al decreto-legge n. 273 del 2005 (Atto Senato n. 3717, recante proroga dei termini) e al decreto-legge n. 1 del 2006 (Atto Senato n. 3718, in materia di procedimento elettorale).

Inoltre, nella seduta pomeridiana di martedì 17, potrà essere esaminato, per il parere al Governo, lo schema di decreto di programmazione dei flussi migratori (Atto del Governo n. 580) e potranno essere discussi, in sede deliberante, i disegni di legge in materia di cittadinanza (n. 3582 e connessi) e quelli di attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, relativamente alla Consulta araldica (nn. 3399 e 3245).

Inoltre, mercoledì 18, alle ore 16, si riuniranno insieme le Commissioni affari costituzionali e giustizia, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 3578, concernente il divieto di trascrizione dei matrimoni contratti all'estero in difformità dalla normativa nazionale.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**546<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria» (n. 578)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2005, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 2<sup>a</sup> pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN), illustra uno schema di parere che riassume il contenuto delle osservazioni svolte nell'ultima seduta, aggiungendo alle stesse alcuni ulteriori rilievi, e che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

In particolare si segnala in via aggiuntiva l'opportunità di inserire l'ufficio di Caserta nella Tabella, allegata all'emanando decreto legislativo, nella quale sono indicati i posti di livello dirigenziale dell'esecuzione penale esterna, in considerazione della dimensione territoriale, delle competenze relative all'alto numero di popolazione detenuta, della presenza dell'ospedale psichiatrico di Aversa, nonché di un carico di lavoro di gran lunga superiore ad altre realtà territoriale.

Un'ulteriore osservazione si riferisce alla auspicabile previsione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un posto di livello dirigenziale nell'ambito del ruolo dei dirigenti medici.

Al senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) che chiede chiarimenti sulla possibilità che soggetti esterni all'Amministrazione possano ricoprire funzioni apicali, il PRESIDENTE relatore risponde che l'articolo 9, comma 5 dello schema in esame non fa altro che ribadire che i posti di funzione di livello dirigenziale generale possono essere attribuiti anche ai soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza penitenziaria indicati nell'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (cioè magistrati, professori e ricercatori universitari). Tale disposizione non regola gli avanzamenti di carriera o il reclutamento, ma si limita ad individuare i soggetti ai quali assegnare gli incarichi di cui trattasi. Con ciò non si contraddice la legge delega che, all'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede l'accesso alla carriera esclusivamente dal grado iniziale tramite concorso pubblico.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) espone quindi una ulteriore perplessità circa la possibile assenza di criteri normativi volti a prevedere competenze professionali specifiche dei soggetti chiamati dall'esterno a ricoprire funzioni dirigenziali generali, ferma restando la sua non contrarietà di fondo all'impiego dei medesimi.

Il PRESIDENTE relatore, nel replicare, rileva, tra l'altro, che il cosiddetto «pianeta carcere» nel quale si muovono circa centotrentamila persone tra detenuti e operatori, necessita di un sistema di gestione che non sia autoreferenziale né puramente di tipo burocratico, ma al contrario sia capace di assicurare la massima garanzia di funzionalità.

In sede di dichiarazione di voto, la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), annuncia il voto contrario del suo Gruppo essenzialmente in considerazione delle perplessità suscitate da previsioni che non centrano l'obiettivo di garantire la necessaria unitarietà della carriera dirigenziale penitenziaria.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), nell'annunciare l'astensione della sua parte politica, ammette che la normativa in esame persegue la finalità di dare maggiore funzionalità all'Amministrazione penitenziaria ed è largamente condiviso ed atteso dal mondo degli operatori del settore, ma al contempo deve rilevare che le disposizioni soffrono di un limite assai profondo, che è quello di non riuscire a concepire l'organizzazione di un sistema così complesso secondo criteri gestionali moderni che ispirano l'azione di altre strutture parimenti complesse.

È fuori di dubbio che immettere soggetti esterni non può che arricchire una qualsiasi amministrazione, ma è pur vero che questa immissione postula il possesso di competenze e professionalità specifiche. Così come le esperienze e le capacità maturate sul campo da parte di coloro che vi operano stabilmente debbono essere valorizzate anche attraverso la possibilità di accedere a funzioni apicali.

Dopo che il senatore CALVI (*DS-U*) ha anch'egli annunciato l'astensione della sua parte politica, constatata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione il conferimento del mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole conformemente alla proposta da lui illustrata e tenendo conto delle osservazioni emerse dal dibattito.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 578**

La Commissione esprime, sullo schema di decreto legislativo in titolo, parere favorevole con osservazioni, ritenendo che sia tuttavia anche utile soffermarsi con talune riflessioni (da ritenersi integrative e di supporto a quanto è peraltro efficacemente scritto nella relazione illustrativa dell'articolato dello stesso), mirate a dimostrare l'inequivoca fondatezza di talune delle scelte operate, con riferimento ad alcuni specifici aspetti che caratterizzano la nuova normativa e che hanno formato oggetto di dibattito particolarmente approfondito all'interno della Commissione stessa.

Sono state ad esempio sollevate talune perplessità circa la previsione contenuta nell'articolo 2 dello schema che, per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria, fa esclusivo rinvio (per quanto non previsto dall'emanando decreto legislativo) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al riguardo va evidenziato che il riferimento al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 discende dal ristabilito carattere pubblicistico delle carriere, e così anche la gestione del personale attraverso atti amministrativi non negoziali.

Le perplessità sopra ricordate non possono quindi avere alcun conseguente fondamento, proprio alla luce della legge delega, che – sul punto – ha operato una scelta precisa e deliberata, cui lo schema del decreto delegato perfettamente si attiene.

Non diversamente peraltro è anche con riferimento alla risposta da darsi in relazione all'ulteriore avanzata ipotesi di opportunità di un ampliamento della gamma delle materie, la cui disciplina sia riservata al procedimento negoziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge delega.

Anche gli ambiti di contrattazione sono stati infatti definiti dalla legge stessa, e ciò non può che escludere qualsiasi possibilità di modificazione o di ridimensionamento degli stessi.

In relazione agli articoli 3 e 7 dello schema, sembrerebbe invece opportuno sul piano applicativo, e maggiormente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) ed *e*) della legge delega, prevedere una maggiore articolazione interna alla carriera dirigenziale penitenziaria, contemplando nell'ambito della stessa almeno una qualifica intermedia fra quella iniziale e quella apicale.

Va sottolineato che tale soluzione, non solo appare più congeniale ad una razionale ripartizione delle competenze, anche sul piano delle as-

sunzioni di responsabilità, ma consentirebbe altresì di ulteriormente valorizzare la procedura prevista dall'articolo 7, comma 3, in quanto la stessa potrebbe essere utilizzata proprio per il conferimento della qualifica intermedia.

Tale innovazione inoltre potrebbe agevolmente essere raccordata con il sistema retributivo delineato negli articoli 15, 16 e 17 dello schema.

Con riferimento poi all'articolo 9, comma 5, sono state sollevate perplessità circa la conformità alla delega della disposizione che fa salva l'applicabilità dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Premesso che le dette disposizioni hanno per effetto quello di ribadire che i posti di funzione di livello dirigenziale generale possono essere attribuiti anche ai soggetti, non appartenenti ai ruoli della dirigenza penitenziaria, indicati nel citato articolo 18 (magistrati ordinari e amministrativi, professori e ricercatori universitari, ecc.), si è argomentato da parte di taluni Senatori della Commissione (De Petris, Callegaro, Zancan) che tale soluzione sarebbe incompatibile con il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge delega, laddove lo stesso prevede l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale mediante concorso, con esclusione di ogni immissione dall'esterno.

Si tratta di argomenti che, ancorché suggestivamente proposti e articolatamente sostenuti, non hanno alcun condivisibile fondamento, se non quello – meramente apparente – che loro potrebbe assegnarsi ad una lettura testuale, del tutto acritica, della citata norma della legge delega.

Al riguardo, va precisato che la stessa delega il Governo a rinnovare e qualificare la carriera dei direttori penitenziari ed altre analoghe figure, riconducendola nel regime di diritto pubblico.

E' perciò necessario distinguere, per una migliore comprensione della portata della normativa in questione, fra la qualifica del funzionario all'interno di una carriera e l'incarico di funzione.

La nozione di carriera individua una progressione di qualifiche che comporta il passaggio da una qualifica inferiore ad una superiore mediante provvedimenti di promozione (o avanzamento). Le caratteristiche sono perciò l'avanzamento per gradi, la formazione soprattutto attraverso l'esperienza di lavoro, e dal punto di vista dei funzionari della carriera, una certa ragionevole aspettativa alla promozione a qualifiche più elevate.

Tuttavia, nelle carriere di diritto pubblico è sempre stato possibile l'inserimento di estranei nella qualifica apicale che è sempre stata tradizionalmente fuori carriera (ad esempio, sono nominati prefetti i dirigenti generali di polizia, generali dei carabinieri, ecc).

La richiamata previsione della legge delega, che non ha affatto carattere di casualità, mira ad escludere quest'ultima possibilità per la carriera dirigenziale penitenziaria; infatti, in assenza di espressa esclusione, il regime di diritto pubblico permetterebbe di inserire nella carriera, nella qualifica più alta, una persona estranea.

Riguarda viceversa materia assolutamente diversa quella attraverso cui ha luogo il sistema di conferimento degli incarichi del Ministero della

giustizia, che è un aspetto dell'organizzazione del Governo (comprendente anche la previsione degli organi dell'amministrazione statale – dipartimenti, agenzie, direzioni generali, ecc. – e le loro attribuzioni).

Concretamente, la possibilità del Ministro di scegliere i titolari delle funzioni apicali e dirigenziali del Ministero e, in particolare, della sede centrale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è disciplinata dal predetto articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esso non regola gli avanzamenti di carriera, il reclutamento, ecc, ma solamente individua i soggetti fra i quali possono essere scelti i destinatari degli incarichi sopra menzionati.

La previsione di accesso solo per concorso pubblico nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria non incide pertanto sulla diversa e distinta materia dell'organizzazione del Ministero della giustizia, nella quale rientra la problematica del conferimento dei posti di funzione considerati dal citato articolo 18.

Il personale della nuova carriera, dunque, conseguirà la qualifica dirigenziale secondo i principi della legge delega e del successivo decreto legislativo e potrà avanzare alle varie qualifiche che saranno previste, secondo il numero della pianta organica; a regime, le vacanze nella pianta organica non potranno essere coperte (così incidendo su possibile aspettative di avanzamento) con immissioni dall'esterno.

Gli stessi dirigenti potranno del resto essere chiamati (come già possono, al momento) agli incarichi previsti dal già ricordato articolo 18, insieme alle altre categorie indicate dallo stesso articolo, sia all'interno del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sia altrove, secondo la normativa di riferimento.

Si ritiene invece necessario, proprio per evitare dubbi circa la conformità dello stesso alle previsioni della legge delega, oltre che per motivi di coerenza e di ragionevolezza, che venga modificato l'articolo 27 dello schema di decreto legislativo, intitolato «*Prima applicazione del procedimento negoziale*».

Il testo proposto presenta infatti alcune incongruenze rispetto agli effetti dell'articolo 4 della legge delega che ha disposto con effetto immediato alcuni inquadramenti *ope legis*.

Appare al riguardo preferibile una diversa formulazione, quale – ad esempio – la seguente: «*Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali previsti dall'articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito*». L'attuale formulazione si presta infatti al rischio di una lettura che priverebbe i soggetti considerati dal medesimo articolo 27 dei benefici economici che essi hanno già conseguito per effetto degli inquadramenti disposti dal sopra menzionato articolo 4.

Osservazioni conclusive sono quelle riguardanti la Tabella allegata allo schema, in relazione alla quale in primo luogo si segnala come potrebbe opportunamente essere prevista, fra i posti di funzione assegnati ai dirigenti medici, la direzione di un ufficio nella sede centrale.

Per quanto riguarda l'area dell'esecuzione penale esterna, invece, oltre a doversi considerare la necessità, in prospettiva, di un incremento di organico, sia pure non eccessivo, anche al fine di assicurare nella sede centrale almeno due professionalità dirigenziali del ruolo di esecuzione penale esterna, deve senz'altro affermarsi la risolutività ed indispensabilità della necessaria modifica da apportarsi alla Tabella medesima, con l'inserimento dell'ufficio di Caserta.

La circostanza è di per sé nota, ma non sembra tuttavia inutile di ricordare – proprio in relazione alla difforme scelta operata (che fermamente si chiede di riconsiderare) – come non solo si stia discutendo del secondo ufficio della Campania, ma anche del fatto che sullo stesso grava la competenza sugli Istituti penitenziari di Carinola, di Santa Maria Capua Vetere, di Arienzo, oltre che il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere e L'O.P.G. di Aversa.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**814<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo ha depositato una documentazione contenente chiarimenti sulle problematiche di ordine finanziario riscontrate in merito al provvedimento in esame. Invita, pertanto, il relatore a predisporre, sulla base della suddetta documentazione e delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, una proposta di parere sullo schema in titolo.

Il relatore FASOLINO (FI), in sostituzione del senatore Ciccanti, illustra una proposta di parere sul provvedimento in esame (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

*SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15 e 15,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 559**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

nel presupposto che:

a) l'onere derivante dall'inquadramento anticipato, rispettivamente, nella V e VI classe stipendiale, sia esclusivamente correlato al superamento di concorsi per l'accesso alle funzioni di II grado e di legittimità previsti dagli articoli 12 e 51 e all'effettiva attribuzione di relativi posti messi a concorso, con esclusione del riconoscimento dovuto al mero conseguimento dell'idoneità alle medesime funzioni;

b) che, in relazione all'accesso anticipato per «concorso» alle funzioni di legittimità, la relazione tecnica assuma la differenza stipendiale per l'accesso anticipato alle citate funzioni, scontando un'ipotesi «media» di anticipo pari a 5 anni rispetto alla normale progressione per anzianità, assumendo pertanto la differenza economica unitaria, dal raffronto del trattamento spettante al magistrato di cassazione con quello riconosciuto a magistrati di merito con 15 anni di servizio;

esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 53 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della citata legge n. 150 del 2005».

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**472<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Nucara.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente NOVI fa presente che nella giornata di ieri il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato al Presidente del Senato una lettera nella quale lo si informa che la Conferenza unificata Stato-Regioni ha fatto inutilmente decorrere il termine per l'espressione del proprio parere sullo schema di decreto in esame. A nome del Governo, pertanto, lo stesso Ministro ha chiesto al Presidente del Senato che le competenti Commissioni parlamentari esprimano al più presto il proprio parere, onde consentire la prosecuzione dell'*iter* di approvazione del provvedimento.

Il Presidente del Senato, a sua volta, in virtù della comunicazione resa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inoltrato, nella serata di ieri, alle Commissioni parlamentari una lettera con la quale si intende caduta la riserva con cui l'atto in titolo è stato deferito, per l'acquisizione del parere parlamentare, alle competenti Commissioni.

Avverte, quindi, che rinunciando il Rappresentante del Governo a svolgere l'intervento di replica, si passa alle repliche da parte dei relatori.

Il senatore MONCADA (*UDC*), relatore sulle parti prima e quinta dello schema di decreto, rileva anzitutto come la Commissione, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame, abbia compiuto un'attenta analisi dello schema, dando altresì atto al Rappresentante del Governo dell'impegno nel seguire i lavori.

Propone quindi l'approvazione di un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto, specificando che le stesse tengono conto anche delle indicazioni derivanti dalle audizioni delle categorie interessate svolte preliminarmente all'esame dello schema, nonché dei rilievi emersi nel corso della discussione.

In particolare, tra le osservazioni che dovrebbero corredare il parere, per la parte prima sulle disposizioni comuni, segnala quelle relative, sotto il profilo dell'efficacia dei controlli, all'articolo 31, comma 4, del decreto, che in tema di VIA sembra non soddisfare pienamente l'esigenza di definire i poteri esercitabili dalle amministrazioni preposte al controllo, nell'ipotesi di difformità dei progetti rispetto alle prescrizioni impartite in sede di valutazione di compatibilità ambientale. Inoltre, perplessità desta anche la scelta, in materia di sanzioni per l'inquinamento del suolo, di restringere con l'articolo 257 l'ambito di punibilità, eliminando il pericolo di inquinamento quale causa di punibilità. Suscita poi riserve, sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento, la scelta di sottrarre i fanghi in agricoltura alla sfera di operatività delle disposizioni relative al formulario di identificazione del rifiuto.

Va segnalata pure la necessità che con il decreto in esame venga data attuazione, in materia di VIA, anche alle disposizioni comunitarie (articolo 10-bis della direttiva 85/337/CEE) relative alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale per contestare la legittimità di decisioni soggette alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico.

Appare opportuno che il Governo tenga costantemente presente l'esigenza di non definire il rapporto Stato-Regioni-Enti locali secondo un modello di reciproco isolamento nelle rispettive sfere di attribuzioni e di attuare, invece, i principi di corresponsabilità, di collaborazione e di concorrenza fra i diversi livelli territoriali della *Governance* ambientale. Ciò anche al fine di scongiurare il rischio del prodursi di un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, che tra l'altro rischierebbe di annullare le finalità del decreto in esame, che hanno come obiettivo quello di conferire finalmente e stabilmente organicità, razionalità e certezza alla normativa ambientale italiana. Il Governo potrebbe valutare la possibilità di prevedere che i regolamenti di modifica ed integrazione delle norme tecniche in materia ambientale siano adottati, sentito il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA).

Con riferimento, poi, alla parte quinta dello schema in titolo, si dovrebbero inserire talune osservazioni: in riferimento all'articolo 269, che determina in 15 anni la durata dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, va rilevata l'opportunità sia di coordinare meglio il disposto con la normativa europea (che prevede una durata variabile da 5 a 8 anni per l'autorizzazione ambientale integrata), sia di prevedere una durata diversa

dell'autorizzazione a seconda che si tratti o meno di stabilimenti registrati EMAS o ISO 14001 (come accade appunto nella normativa europea).

Per quanto riguarda, poi, la procedura di aggiornamento dell'autorizzazione, diversamente da quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2005 per l'autorizzazione ambientale integrata in caso di modifica sostanziale, l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta l'avvio di una nuova validità quindicennale. Anche qui si dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di un coordinamento fra le due discipline.

Va segnalata l'esigenza che il Governo verifichi la compatibilità del comma 4 dell'articolo 270 con la direttiva 96/61/CE (relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2005, e con la direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici), attuata con il decreto legislativo n. 171 del 2004.

Sul rapporto tra l'Allegato 1 (articolo 271) e il successivo intervento di integrazione a mezzo di decreto interministeriale, appare opportuna una riflessione che tenga nella dovuta considerazione la necessità di prevedere un regime transitorio, di inserire un riferimento alle migliori tecniche disponibili e di distinguere in modo coerente e consequenziale il regime degli impianti nuovi (in quanto tali progettati sulla base di tecnologie più avanzate) da quello degli impianti anteriori al 1988. Appare opportuno, altresì, coordinare il disposto del comma 6 dell'articolo 271 con quello dell'articolo 269, giacché al momento l'articolo 271, al comma 6, stabilisce i contenuti dell'autorizzazione per gli impianti per i quali è presentata domanda ai sensi dell'articolo 269. Quest'ultimo però non si riferisce a tutti gli impianti che producono emissioni, bensì solo agli impianti nuovi e a quelli oggetto di una delocalizzazione. Una riflessione aggiuntiva andrebbe probabilmente svolta per quanto concerne la scelta di fare riferimento a limiti fissati in un Allegato che riproduce i contenuti di previsioni risalenti al 1990.

Per quanto riguarda l'articolo 280, che abroga varie disposizioni vigenti, evidenti ragioni di certezza giuridica e di buona tecnica legislativa inducono, peraltro, a ritenere preferibile una espressa e puntuale indicazione di tutte le disposizioni abrogate. In riferimento all'articolo 281, che al comma 9 prevede l'istituzione di una Commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta dello schema di decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), si segnala l'opportunità di coordinare le disposizioni di detto comma 9 con quelle previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (di attuazione della direttiva IPPC), visto che una commissione analoga per l'individuazione delle MTD è già funzionante sulla base delle disposizioni ivi contenute.

Con riferimento al Titolo II che disciplina le emissioni degli impianti termici civili, ed in particolare con riferimento all'articolo 282, dovrebbe essere valutata l'opportunità di coordinare la normativa recata dal Titolo in esame con quella recentemente introdotta, con riferimento agli impianti

termici civili, dal decreto legislativo n. 192 del 2005, che recepisce la direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

Va segnalata, altresì, l'esigenza di favorire l'impiego del biodiesel e del biogas negli impianti termici civili ed industriali. Poiché nell'articolo 290 appare una particolare norma secondo cui i regolamenti edilizi comunali possono imporre in determinati casi l'installazione di impianti termici civili centralizzati, sembra conveniente riflettere sulla compatibilità di quest'ultima previsione con il riparto costituzionale delle competenze fra Stato e regioni, potendo sussistere il rischio di un'invasione della sfera delle attribuzioni regionali.

Il senatore SPECCHIA (AN), relatore sulle parti quarta e sesta dello schema di decreto, rileva in premessa come la Commissione abbia proceduto all'esame dello schema con analiticità, pur nei limitati tempi a disposizione. Riconosce altresì ai senatori dei Gruppi di opposizione di aver svolto un ruolo di critica, sollecitazione e proposta, caratterizzato peraltro da valutazioni di ordine complessivo più che da proposte tecniche puntuali, le quali ultime sono state in parte recepite nella proposta di parere favorevole con osservazioni, unitamente a talune valutazioni svolte dai soggetti auditi nel corso dell'esame dello schema.

Dopo aver espresso l'auspicio che il lavoro svolto dalla Commissione trovi positivo accoglimento da parte del Governo in sede di approvazione del decreto legislativo delegato, si sofferma sulle osservazioni da inserire nel parere favorevole, ad iniziare dalla parte quarta dello schema in titolo. In essa, in relazione all'articolo 181, comma 6, auspica si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole «decreto ministeriale 5 febbraio 1998» le seguenti «decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161 e successive modificazioni». La disciplina sul recupero agevolato dei rifiuti pericolosi verrebbe di fatto vanificata, poiché per essa non sarebbe prevista alcuna disciplina e periodo transitorio. Sempre in merito all'articolo 181, appare opportuno prevedere la partecipazione delle Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale sin dalle fasi procedurali che precedono la stipula degli accordi di programma. All'articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), si segnala l'opportunità di aggiungere il seguente comma 9: «Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 è soppresso. Il comma 4 dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 è così riformulato: «Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 devono essere prestate per un periodo pari alla durata della gestione successiva alla chiusura della discarica come autorizzato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. I), del presente decreto». All'articolo 183 (Definizione di smaltimento e di recupero), le definizioni comunitarie delle due nozioni fanno riferimento esclusivamente alle operazioni contenute negli Allegati B e C, mentre lo schema di decreto amplia tali definizioni. All'articolo 185, comma 1, lettera b), la formulazione appare inidonea. Sarebbe più opportuno sostituire l'espressione «rifiuti allo stato liquido» con quella, conforme alle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 152

del 1999 e trasfusa nella parte terza dello schema di decreto, di «rifiuti liquidi costituiti da acque reflue».

In relazione all'articolo 186 (Terre e rocce da scavo), si osserva che la disposizione reca una disciplina soddisfacente in merito allo smaltimento di terre e rocce da scavo provenienti da grandi cantieri. Tale disciplina risulta invece inadeguata rispetto ad attività di piccoli cantieri e, pertanto, sembrerebbe opportuno introdurre disposizioni specifiche. Inoltre, al comma 3 del medesimo articolo si valuti l'opportunità di sostituire il periodo: «Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato anche mediante accertamenti sui siti di destinazione in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione «con il seguente: «Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo, ovvero sui siti di produzione, in caso di immediato utilizzo». Nell'articolo 192, al comma 3 andrebbero sostituite le parole «colpa grave» con la parola «colpa». Tale modifica eviterebbe alla collettività di sobbarcarsi i pesantissimi oneri del ripristino ambientale con un impatto rilevante sulle finanze pubbliche.

Con riguardo all'articolo 193, nel comma 8, in merito al formulario di identificazione dei rifiuti ai fanghi in agricoltura, si segnala che l'esclusione rischia di introdurre una norma incompatibile con il regolamento comunitario n. 259 del 1993 che riguarda il trasporto di rifiuti all'interno della Comunità europea e che si applica a tutti i rifiuti. Al comma 9 del medesimo articolo, in merito al fatto che non si considera trasporto il movimento di rifiuti all'interno di aree private, bisognerebbe approfondire se viene rispettato il regolamento comunitario 259/93.

Nell'articolo 204, al comma 4, occorre chiarire se la restituzione dei beni agli enti locali riguarda anche i beni dei concessionari. Nell'articolo 213 (Autorizzazioni Integrate Ambientali), al comma 1, dopo le parole «ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59», si valuti la possibilità di aggiungere le seguenti: «a tutti gli impianti di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 ad eccezione di quelle di gestione dei rifiuti di cui al punto 5 dello stesso allegato che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'AIA». Viene inoltre disciplinato un assorbimento «anomalo» delle procedure semplificate che non trova corrispondenza per le specifiche attività di gestione di rifiuti (le cui procedure semplificate ai sensi dell'Allegato I, punto 5, del decreto legislativo n. 59 del 2005, sono espressamente escluse dal legislatore dal campo di applicazione dell'AIA), ma solo per gli impianti produttivi che operano anche facendo ricorso alle procedure semplificate sulla base di quanto previsto dall'Allegato II, punto 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

Nell'articolo 218 (Definizioni), sono contenute alcune nuove definizioni come «imballaggio riutilizzabile», «filiera», «ritiro», e «ripresa» che non sono presenti nelle direttive della Comunità europea. In merito all'articolo 227 (Rifiuti elettrici, elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto), per i veicoli fuori uso la procedura di infrazione avviata il 19 novembre 2003 contro il decreto legislativo

n. 209/2003 dalla Commissione U.E. contesta all'Italia diversi punti di non conformità alla direttiva 2000/53/CE. Di questo non c'è traccia nel testo in particolare per quanto riguarda la questione dei costi. Nell'articolo 229 (Combustibile derivante da rifiuti di qualità elevata), si osserva che la completa esclusione dalla nozione di rifiuto si pone in contrasto con la lettera di messa in mora inviata il 5 luglio 2005 dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/4051. Nell'articolo 231, si registra una formulazione inidonea, poiché il riferimento normativo indicato al comma 1 non appare corretto in quanto l'Allegato III parte A della direttiva citata non reca alcun riferimento ai veicoli a motore.

In merito all'articolo 234, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2, in quanto si tratta di una previsione normativa non riscontrabile per gli altri consorzi e pertanto l'attuale testo rappresenta una disparità di trattamento. Nell'articolo 240 (Definizioni), si sottolinea che le definizioni riportate in tale articolo sono profondamente diverse da quelle presenti oggi nella normativa di settore (decreto ministeriale n. 471 del 1999). In relazione all'articolo 242, comma 1, si sottolinea che, date le importanti funzioni in materia ambientale, è necessario che anche le province siano comprese fra gli enti a cui va trasmessa la comunicazione dovuta al verificarsi di un evento di contaminazione.

In merito all'articolo 246 (Accordi di programma in materia di bonifica dei siti contaminati), si osserva che la disposizione prevede che i soggetti interessati hanno diritto di stipulare accordi di programma al fine di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi. Non è previsto un termine per la stipula di tali accordi. Ciò contraddice la disciplina recata dall'articolo 242 dello stesso schema di decreto, che prevede un procedimento scandito da fasi con termini precisi. Più in particolare, è previsto che, qualora a seguito dell'analisi di rischio specifica si sia verificato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSC), il soggetto responsabile dell'inquinamento sottopone alla regione entro sei mesi il progetto di bonifica. Sarebbe quindi opportuno specificare se gli accordi di programma devono intervenire entro i sei mesi o possono intervenire anche successivamente.

Nell'articolo 264 (Abrogazioni), appare opportuno aggiungere all'elenco delle abrogazioni anche il comma 29 della legge n. 308 del 2004, in quanto le norme sui combustibili da rifiuti – ivi contenute – sono sostanzialmente riprodotte integralmente nello schema di decreto (articolo 229). In merito all'articolo 265 (Norme transitorie per i consorzi nazionali), si fa presente che quanto previsto dagli articoli 221, 223, 224, 233, 234, 235, 236 della parte quarta, ed in particolare le modifiche all'attuale assetto normativo con riferimento al passaggio dal regime obbligatorio a quello volontario e alla possibilità che vengano costituiti più consorzi per ciascun materiale d'imballaggio, non è condivisibile in quanto il sistema deve ancora crescere per poter poi essere completamente «liberalizzato». Si propone pertanto di modificare gli articoli in questione o di confermarli, aggiungendo però una norma transitoria che preveda la continuità dell'attuale assetto normativo e l'entrata in vigore delle nuove norme a

partire dal 2009, anche per evitare momenti di incertezza operativa. La norma transitoria potrebbe essere inserita nell'articolo 265, aggiungendo in esso il seguente comma 7. «Gli articoli 38, 40, 41, 47, 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 9 quinquies decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 come convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modifiche ed integrazioni restano in vigore per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 e conseguentemente gli articoli 221, 223, 224, 233, 234, 235, 236 della parte quarta del presente articolo non sono applicabili fino al compimento del detto periodo transitorio».

Con riferimento all'Allegato 5, Tabella 1, in materia di bonifiche, si fa presente quanto segue: in primo luogo, sotto la voce «Aromatici policiclici» vi è riportata una sostanza inesistente e precisamente il dibenzo (a) pirene. I Di benzopireni sono quattro: Dibenzo (a,e) pirene; Dibenzo (a,l) pirene; Dibenzo (a,i) pirene; Dibenzo (a,h) pirene. Pertanto dovrebbe essere cancellata la voce 31 e sostituita con le quattro sostanze sopra riportate, per ciascuna delle quali si propone una concentrazione limite di 0.1 mg/kg per i suoli ad uso industriale e commerciale.

In secondo luogo, sotto la voce «Idrocarburi» sono ricomprese due famiglie di sostanze, in funzione del numero di atomi di Carbonio. Nella definizione della prima famiglia (voce 91) andrebbe aggiunto anche il simbolo di «uguale» e precisamente la definizione dovrebbe essere: «Idrocarburi leggeri C inferiore o uguale 12». In assenza di tale modifica viene escluso il composto con u numero di atomi di Carbonio pari a 12. In terzo luogo, sotto la voce «Amianto» viene riportata la dicitura «Fibre libere», si ritiene che essa non sia corretta in quanto la contaminazione del suolo da amianto può avvenire anche quando l'amianto è presente in forma legata (cemento-amianto, amianto inglobato in matrici polimeriche plastiche, ecc), a seguito di processi disagregativi. Pertanto si propone che la voce 93 faccia riferimento semplicemente all'«Amianto», senza riportare tra parentesi la frase «fibre libere», la concentrazione limite riportata attualmente in Tabella 1 appare idonea anche se riferita all'amianto nelle varie forme in cui si può presentare (legato o non). Infine, nella Tabella 1 viene riportato un valore per i PCB nei suoli ad uso ricreativo/abituativo troppo basso e non rispondente al valore che oggi è ritenibile come valore del fondo antropizzato. Si propone di alzare detto valore e porlo pari a 0.06 mg/kg in analogia con quanto definito dall'EPA statunitense.

In merito all'analisi di rischio sanitario, che svolge nello schema di decreto legislativo un ruolo fondamentale, si sottolinea che sarebbe opportuno fare riferimento ai «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio ai siti contaminati» sviluppati da APAT, ARPA, ISS, ISPESL e ICRAM (giugno 2005), in quanto in essi si riportano modalità finalizzate ad una applicazione univoca dei vari software utilizzati per l'analisi di rischio. Nel testo, invece, si fa riferimento unicamente al Manuale UNICHIM 196/1 del 2002, che oltre ad essere datato, si limita a riportare un quadro delle procedure esistenti a livello internazionale, senza operare alcuna scelta. L'applicazione di tale Manuale porterebbe a risultati diver-

sificati sul territorio nazionale, in quanto è affetta da troppa soggettività. Il documento APAT, ARPA, ISS, ISPESL e ICRAM riporta, invece, dei puntuali criteri di scelta e selezione dei parametri di input, al fine di ottenere una maggiore omogeneità di applicazione dei software di analisi di rischio.

Con riferimento alla parte sesta dello schema di decreto in titolo, si invita il Governo a chiarire la formulazione letterale dell'articolo 311, comma 1, dello schema di decreto legislativo, con specifico riferimento all'azione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per il risarcimento del danno ambientale.

Si sottopone altresì all'attenzione del Governo l'opportunità di modificare la previsione dell'integrale abrogazione dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, di cui all'articolo 318, comma 2, dello schema di decreto legislativo, al fine di mantenere in vigore la regolamentazione delle possibilità di tutela giudiziale da parte delle associazioni di protezione ambientale.

Il senatore PONZO (*FI*), relatore sulla parte seconda dello schema di decreto, rileva che il parere favorevole sul provvedimento dovrebbe essere accompagnato da alcune osservazioni. Con riguardo alla procedura di VIA, nella fase di attivazione occorre chiarire rispetto a quale fase progettuale essa va attivata; infatti sulle disposizioni contenute nel testo del decreto legislativo non è specificato se la procedura va attivata nella fase di progetto preliminare o nella fase di progetto definitivo o esecutivo. Tale problematica che peraltro ha dato luogo a confusione e contrasti con la normativa comunitaria e ad una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (articolo 17, comma 2 e articolo 20, comma 5 del decreto legislativo n. 190 del 2002) poi sanata con la legge comunitaria 2004 (articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62), non sembra possa essere risolta con la dizione «prima configurazione definitiva». Tale terminologia non trova riscontro nelle tipologie della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indicata nell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994.

Con riguardo al potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, sia per le procedure di VAS che per le procedure di VIA, è previsto che, nel caso in cui l'autorità competente non emetta il giudizio di compatibilità ambientale, il Consiglio dei Ministri esercita un potere sostitutivo che, se non esercitato, è da considerarsi favorevole. Ne discendono due osservazioni di merito: la prima è che il Consiglio dei Ministri non essendo un organo specialistico non è l'autorità competente prevista dalla normativa comunitaria: la seconda è che il parere favorevole in assenza di pronunciamenti del Consiglio dei Ministri, cosiddetto silenzio-assenso, potrebbe configurarsi come una violazione della disciplina comunitaria che invece sembra incentrata sull'obbligo di esprimere comunque una valutazione e decisione dell'Autorità competente (par. 1, articolo 2 direttiva 85/337/CEE).

In tema di abrogazioni, occorre precisare le norme che sono abrogate in relazione alle procedure di VIA statale sia per ciò che concerne il

DPCM 27 dicembre 1988 che il DPCM 10 agosto 1988 n. 377. In particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 51 del DPCM 27 dicembre 1988 che prevedono la vigenza delle attuali norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale SIA in attesa della emanazione di nuove norme tecniche integrative con DPCM.

Circa il recepimento delle direttive comunitarie, pur rilevando che seppure con qualche discrasia, come anche sopra evidenziato, le disposizioni delle direttive comunitarie siano da ritenersi pressoché recepite interamente, si segnala che in relazione alla procedura di VIA non risulta evidenza della disposizione prevista dall'articolo 10-bis della direttiva 85/337/CEE, introdotto dalla direttiva 2003/35/CE, relativo alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico. Così come si riscontrano differenze rispetto alle norme comunitarie in relazione alla modalità di pubblicizzazione dei piani/provvedimenti adottati (articolo 13) per ciò che concerne la VAS. Altra questione è quella relativa ai tempi previsti per la partecipazione del pubblico. I trenta giorni potrebbero risultare insufficienti data la complessità delle opere e degli interventi con ricadute molteplici sul territorio.

Nell'articolo 33 (relazione tra VAS e VIA), è opportuno esplicitare che nei casi in cui non vi siano precedenti valutativi si possa procedere con le procedure di VIA in maniera autonoma o comunque in parallelo con le procedure di VAS.

Il senatore CHINCARINI (*LP*), relatore sulla parte terza dello schema di decreto, fa presente che nel parere favorevole devono essere inserite alcune osservazioni che riguardano, in particolare, la necessità di procedere nell'armonizzazione della normativa interna con quella di fonte comunitaria e il ruolo da attribuirsi alle autonomie locali. Sarebbe necessario, con riferimento a tale parte dello schema di decreto, che sia preliminarmente verificato che la normativa comunitaria venga rispettata accuratamente onde evitare possibili sanzioni derivanti dalla sua infrazione.

All'articolo 63 si segnala l'esigenza di rafforzare il ruolo delle regioni, concertando con esse l'individuazione dei distretti, idrografici e assegnando alle regioni la nomina del Segretario generale e dei componenti degli organi dell'Autorità di bacino, sentiti gli enti locali interessati. Occorre una più concreta definizione dei rapporti tra Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e Piani di gestione dei distretti affinché la pianificazione delle azioni di difesa del suolo sia efficacemente collegata con quella relativa alla gestione delle risorse idriche. Venga valutata la possibilità di prevedere un'adeguata normativa transitoria che regolamenti le fasi di passaggio dalle norme di cui si prevede l'abrogazione a quelle in questione e di passaggio dai piani vigenti a quelli previsti. Con riferimento all'articolo 114 in tema di dighe, occorre specificare che i gestori che abbiano già ottemperato agli obblighi previsti dal decreto ministeriale del 30 giugno del 2004 siano esentati dall'applicazione della nuova disciplina.

All'articolo 126, ove si tratta degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, venga riconosciuto ai comuni sede di tali impianti una adeguata e congrua indennità di disagio da parte delle regioni competenti.

All'articolo 148 sull'operatività della Autorità d'ambito, si preveda per queste la possibilità di accedere al credito locale essendo le stesse soggette alla Tesoreria unica presso la Banca d'Italia. All'articolo 153 sul regime dei beni demaniali si garantisca un ristoro alle amministrazioni locali allorquando i beni in concessione siano stati realizzati mediante fondi propri dei comuni stessi. All'articolo 159 sembra opportuno che nel Consiglio d'autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti possano essere nominati fra i 12 previsti, 2 componenti indicati dai comuni.

Interviene quindi il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) il quale, dopo aver invitato il relatore Chincarini a non rifarsi alle considerazioni svolte dai Gruppi di opposizione, illustra i contenuti di una proposta di parere contrario a propria firma, sottoscritta altresì dai senatori Vallone, Giovannelli, Rollandin, Tommaso Sodano e Iovene.

Lo schema di decreto in oggetto si compone di 318 articoli e 45 allegati in materia di procedure per la valutazione ambientale (VIA, VAS e IPPC), difesa del suolo, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifiche, tutela dell'aria e danno ambientale, accorpando in un unico schema di decreto tutte le norme relative ai citati comparti di materia oggetto della delega stessa di cui alla legge n. 308 del 2004, eccezion fatta della gestione delle aree protette. Il provvedimento è stato definito senza rispettare le procedure indicate al comma 14 dell'articolo 1, che prevedevano forme di consultazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, delle associazioni ambientaliste e per la tutela dei consumatori; inoltre, esso è stato adottato senza aver acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-città, non rispettando così quanto previsto al comma 4, articolo 1, della legge delega. Il metodo seguito dal Governo ha rotto l'accordo firmato il 4 ottobre 2001 tra il Ministro Matteoli, le Regioni, l'Anci e l'Upi nel quale le parti avevano concordato di «operare pariteticamente nell'elaborazione legislativa ai fini di conseguire gli obiettivi condivisi e garantire una interlocuzione sistematica con le Regioni e gli enti locali per quanto riguarda i decreti legislativi previsti dal disegno di legge delega», provocando una forte, dura e giusta protesta delle Regioni e degli enti locali per la totale assenza di confronto e di dialogo nella elaborazione dello schema di decreto.

Inoltre, non sono state rispettate neppure le procedure previste dalla legge delega al comma 15 dell'articolo 1, che stabilivano una periodica e dettagliata informazione da parte del Governo verso il Parlamento. In numerosi punti il provvedimento contrasta con la normativa comunitaria vigente e viola per eccesso di delega la stessa legge 308 del 2004 nella quale esso dovrebbe trovare invece la propria fonte normativa e il proprio limite. Non sono stati rispettati i principi e criteri direttivi relativi alle politiche di sostegno per l'adozione delle migliori tecnologie disponibili (ar-

articolo 1, comma 8, lettera d) ), per la diffusione dei sistemi di certificazione ambientale per le piccole e medie imprese (articolo 1, comma 8, lettera n)), per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 9, lettera g), n.2 ), per l'uso di veicoli e carburanti in grado di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria (articolo 1, comma 9, lettera g), n.4), non sono stati in alcun modo presi in considerazione.

Lo schema di decreto contiene altresì disposizioni che comprimono o palesemente violano le competenze definite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dal decreto legislativo 112 del 1998 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, competenze consolidate peraltro dalla giurisprudenza della Corte costituzionale anche in materia di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti territoriali. Il testo in esame viola il principio di sussidiarietà indicato dalla legge delega (articolo 1 comma 8) tra i principi fondamentali ai quali i decreti attuativi dovevano ispirarsi poiché riconduce a livello centrale funzioni e compiti già conferiti alle Regioni e da queste agli enti locali. Mentre la legge n. 308 del 2004 delegava il Governo ad emanare uno o più decreti di «riordino, coordinamento o integrazione», lo schema di decreto apporta modifiche sostanziali alla disciplina in materia , incidendo pesantemente sul riparto di competenza tra Stato e Regioni e abbassando il livello complessivo di tutela dell'ambiente.

È pienamente fallito quindi l'obiettivo di semplificare le leggi ambientali, armonizzandole con le più recenti norme comunitarie, per renderle comprensibili ed applicabili da parte degli amministratori e degli operatori economici. È invece pienamente centrato lo scopo di arrecare un danno senza precedenti ai principi del diritto ambientale ormai consolidati nel nostro ordinamento. Tutte le norme delineate dal decreto convergono verso l'assoluta centralizzazione delle procedure nel Ministro dell'ambiente generando situazioni di alta conflittualità in particolare nei settori dei rifiuti e dei servizi idrici, in un clima di assoluta mancanza di confronto con le istituzioni, con il Parlamento, con le associazioni di categoria (ambientali, imprenditoriali etc.) e con le istituzioni pubbliche che meglio rappresentano gli interessi dei cittadini (regioni, province e comuni).

Il testo proposto, anziché offrire un quadro di regole chiare e certe ai soggetti pubblici e privati, darebbe luogo a molteplici contenziosi sia in sede comunitaria che nel rapporto con le Regioni e finirebbe perciò per creare una situazione di ancora maggior incertezza ed aumentare il rischio di contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Inoltre, lo schema di provvedimento, anziché riordinare la normativa per renderla più efficace ed al tempo stesso più facile da applicare attraverso una necessaria ed auspicata semplificazione delle procedure, finirebbe per rendere invece ancora più complicata e confusa la normativa in campo ambientale, con conseguenti appesantimenti burocratici. Le disposizioni in esame presentano lacune e carenze talmente gravi che difficilmente potranno essere sanate anche dalla più attenta e puntuale revisione e per molti versi, lo stesso impianto dello schema si presenta inemendabile.

Lo schema di decreto delinea una procedura di VAS assimilata impropriamente a quella di VIA, senza tenere in alcuna considerazione le differenze sostanziali dei due processi decisionali chiaramente espressa dalle direttive comunitarie. Con riferimento alla procedura di VIA, non risultano corrette le deviazioni rispetto alla normativa comunitaria (iter semplificato e accelerato sulle infrastrutture strategiche) introdotte con il decreto legislativo n. 190 del 2002, che hanno portato ad una procedura d'infrazione contro l'Italia. Secondo la Direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, il processo di valutazione degli effetti ambientali di un piano/programma deve essere compreso nella procedura stessa di stesura dello strumento pianificatorio, mentre nella bozza di decreto si prevede che gli effetti ambientali siano valutati solo a valle della presentazione del piano/programma, essendo quindi la valutazione ambientale una fase successiva a quella di adozione dello stesso. Le consultazioni sono considerate come un mero aspetto procedurale, per le quali tra l'altro sono previste limitazioni arbitrarie rispetto ai tempi e con riguardo alle informazioni da rendere disponibili per il pubblico, mentre l'articolo 6 della Direttiva 2001/42 le considera come una fase essenziale necessaria ai fini della stessa stesura del piano definitivo. Mentre la Direttiva stabilisce che i piani ed i programmi di valenza ambientale siano soggetti ad una valutazione ambientale prima della loro adozione e che le conseguenti delibere di adozione rendano conto dell'iter di valutazione degli effetti sull'ambiente, il decreto considera la valutazione ambientale una mera verifica da fare successivamente all'approvazione del piano/programma.

Il testo in esame stabilisce una possibile connessione tra VAS e VIA, stabilendo l'acquisizione nella procedura VIA di elementi positivamente esaminati in ordine alla VAS, mentre le due procedure sono chiaramente autonome e distinte nella Direttiva 2001/42. Per quanto riguarda la VIA emergono numerosi elementi di confusione e di contrasto con la normativa comunitaria che hanno portato alla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia riguardo alla fase di progettazione (preliminare e definitiva) in cui si deve espletare la VIA (estensione del principio di silenzio/assenso). Si evidenzia, inoltre, l'assenza tra gli obiettivi dell'integrazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con le procedure esistenti di autorizzazione dei progetti, esplicitamente richiamato dalla direttiva 85/337/CEE, al pari del coordinamento con la procedura inerente l'IPPC.

Il decreto dispone l'esclusione dall'ambito d'applicazione della VIA dei progetti relativi ad opere ed interventi disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, in contrasto con le disposizioni comunitarie, esclusione che sarebbe possibile solo per progetti riguardanti interventi relativi alla difesa nazionale. Nei casi di necessità e d'urgenza, in accordo con la normativa comunitaria, si potrebbe ovviare mediante atto legislativo nazionale specifico, sempre che siano fatti salvi gli obiettivi della direttiva VIA (Direttiva 85/337 e successive modifica-

zioni). Non è nemmeno possibile l'esclusione dei progetti relativi ad opere di carattere temporaneo o rientranti nell'ambito di interventi di bonifica, ancorché già autorizzati, elencate nell'allegato I alla Direttiva 85/337.

Viene prevista l'istituzione di una fase pre-VIA extraprocedimentale che coinvolge solo le amministrazioni pubbliche interessate (regioni ed enti locali), che si apre con la consegna dello Studio di Impatto Ambientale e si conclude con un giudizio preliminare di compatibilità ambientale, eludendo qualsiasi principio comunitario oltre che sulla VIA anche sull'accesso agli atti e alla partecipazione (dalla Convenzione di Aarhus alla Direttiva comunitaria 90/313/CE sulle informazioni in campo ambientale). L'autonomia della procedura VIA è compromessa poiché il giudizio di compatibilità ambientale può essere espresso anche in mancanza del parere esplicito da parte dell'autorità ambientale competente, sostituita nelle sue funzioni dal Consiglio dei Ministri, trascorso il termine di 60 giorni. Si legittima, quindi, una valutazione del tutto politica, che può essere inescata anche su istanza della parti interessate, cioè dei proponenti che hanno elaborato il progetto sottoposto a VIA. Alla conclusione positiva delle procedure di VAS o di VIA si può giungere con il concorso di un silenzio assenso del Consiglio dei Ministri nei casi in cui questo sia chiamato ad intervenire per inadempienza del soggetto tenuto a condurre la valutazioni nei tempi assegnati. La chiamata in causa del Consiglio dei Ministri diventerà sempre più frequente visti i ridotti tempi di espletamento passati dagli attuali 150 giorni ai 90 prevista dal testo unico. I nuovi termini non sono compatibili con il coordinamento delle procedure autorizzative, disciplinate dalle leggi regionali, che prevedono un termine di 150 giorni. La prospettiva delineata dagli articoli 12, 31 e 33, che di fatto può portare al silenzio assenso per la VAS e per la VIA, non consentirebbe neanche la formulazione di prescrizioni e condizioni, normalmente previste in sede di pronuncia.

Nell'allegato III risultano escluse numerose tipologie di progetti previsti nell'allegato II della Direttiva 85/337, come aggiornata dalla Direttiva 97/11. L'applicazione delle norme tecniche vigenti in Italia (DPCM 27 dicembre 1988), completamente ignorate nelle premesse, all'art. 24 e nell'Allegato 5. Con ciò si consente al proponente/progettista un ampio margine di discrezionalità sugli standard di qualità, da adottare per la stesura del principale documento tecnico posto a valutazione.

Il testo proposto contrasta in maniera nettissima con gli obiettivi della semplificazione e del coordinamento normativo previsti dalla legge delega. Non viene superata la separazione dei diversi aspetti del ciclo della risorsa acqua, anzi la sezione dello schema è a sua volta suddivisa in tre parti (difesa del suolo, desertificazione, tutela dall'inquinamento e gestione risorse idriche). Il testo non è conforme alla Direttiva 2000/60/CE dal momento che, senza prevedere una idonea fase di transizione, modifica il sistema di gestione della difesa del suolo e della tutela delle acque (legge 183/89) del servizio idrico di cui alla legge 36/94 proponendone uno nuovo, con spiccate tendenze centralistiche, incapace di coordinare sinergicamente competenze, ruoli, responsabilità e poteri decisionali delle istituzioni inte-

ressate nonché di armonizzare criteri, contenuti, modalità di approvazione, di applicazione e di aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione. In particolare, manca l'indispensabile integrazione nella gestione della risorsa idrica rilanciata con forza dalla direttiva attraverso il governo unitario per bacini idrografici e attraverso la graduale copertura dei costi degli utilizzi delle acque; non sono rispettate le modalità previste dalla direttiva per la redazione dei piani di gestione di bacino, soprattutto per quanto riguarda la «partecipazione attiva» espressamente richiesta all'articolo 14 della direttiva e completamente ignorata nel testo dello schema presentato. Il piano di bacino, di cui il piano di gestione ed il piano di tutela costituiscono stralci, viene redatto dall'Autorità di Bacino secondo criteri e metodi dettati dalla Conferenza di Servizi presieduta dal Ministro dell'Ambiente; tale Conferenza di Servizi (organo tecnico a carattere non permanente), si sostituisce nelle attività di pianificazione e di adozione del piano di bacino al Comitato Istituzionale (organo politico a carattere permanente) cui nell'attuale contesto è affidata la collaborazione tra Stato e Regioni in un settore, come quello territoriale, di indiscussa competenza di entrambe le istituzioni; ne consegue la difficoltà di individuazione del soggetto su cui far ricadere la responsabilità politica delle scelte adottate. Con riferimento a Piano di Gestione e Piani di Tutela, che debbono ricomporsi nel Piano di Bacino, la loro approvazione indipendente non vi è la certezza che siano garantite le necessarie compatibilità e sinergie tra i piani stralcio e tra essi ed il Piano di Bacino dagli stessi sono generati. Inoltre la definizione del Piano di Bacino non comprende i contenuti previsti per il Piano di Gestione e per i Piani di Tutela che appaiono s coordinati tra loro. Il tema delle concessioni è affrontato senza considerare il problema della modifica/aggiornamento delle stesse in conseguenza del manifestarsi di situazioni temporanee di crisi (siccità) o di permanenti modifiche della disponibilità netta di risorse, conseguenti anche a modifiche del regime climatico.

Le norme sulla organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato sono, in vari casi, non conformi alla Costituzione e comunque eccedenti l'oggetto della delega e rappresentano una palese «invasione» dello Stato sia su competenze regionali, non limitandosi a stabilire principi, ma stabilendo regole e attribuendosi poteri sostitutivi su argomenti di pertinenza degli enti locali, sia sugli enti gestori fissando soluzioni organizzative obbligatorie che potrebbero condizionare l'efficacia delle prestazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente tecnici, alcune criticità del testo lo rendono fortemente carente ai fini della successiva applicazione delle norme e in taluni casi neppure in linea con norme recentemente emanate. Il mancato inserimento delle disposizioni di cui all'allegato II della Direttiva che definiscono con chiarezza il modello da seguire per la caratterizzazione dei corpi idrici determina l'impossibilità di caratterizzare i corpi idrici in «tipi», al fine di stabilire le condizioni di riferimento e di definire i rapporti di qualità ecologica (EQR) attraverso i quali è possibile valutare lo scostamento delle condizioni di un corpo idrico rispetto alle condizioni di riferimento. Non viene fatta alcuna menzione del processo di intercalibrazione che dovrebbe garantire la comparabilità fra i

diversi stati membri delle classi ecologiche definite in accordo ai criteri espressi nell'All. 1 della Direttiva. Non viene definito chiaramente il tema delle sostanze pericolose e di quelle prioritarie, sulla base delle quali si stabilisce lo stato di qualità chimico delle acque. Non viene armonizzata la normativa di riferimento internazionale e nazionale (Articolo 16 della WFD, Decisione n° 2455/2001/CE che stabilisce l'elenco delle sostanze prioritarie, Decreto 367/2003 riguardante gli standard di qualità per le sostanze pericolose), mentre vengono pesantemente modificati standard di qualità recentemente stabiliti, risultando essere generalmente più elevati (in alcuni casi fino a 1.000 volte) rispetto a quelli recentemente emanati con il citato decreto ministeriale; inoltre, poiché quest'ultimo non risulta tra quelli abrogati dall'articolo 122, non è chiaro quindi quali saranno gli standard da conseguire. Vengono riproposte alcune norme esistenti senza tenere conto di quanto di nuovo è avvenuto nel panorama tecnico e scientifico di riferimento. Ne è un esempio l'Allegato 2 in cui sono indicati metodi analitici in alcuni casi superati invece di fare riferimento ai metodi Apat-Irsa attualmente in vigore o in cui sono riportati alcuni limiti stabiliti dalla preesistente norma, che si discostano da quelli previsti dalla bozza per la buona qualità ecologica. La tabella 1/A (sostanze pericolose) dell'allegato riporta limiti completamente diversi e molto meno restrittivi del decreto ministeriale 397/03, con evidentissimi rischi di peggioramento dei livelli di protezione delle acque dall'inquinamento; né ci si preoccupa (come del resto in altre parti del decreto) di realizzare un moderno sistema di controlli ambientali, in cooperazione tra i vari enti competenti. Vengono, infine, abrogate le disposizioni della legge n. 183 del 1989, senza sostituirle con una nuova normativa organica, coerente ed efficace, dando vita ad un sistema di norme pasticciato, confuso ed inapplicabile, incapace di coordinare competenze, ruoli, responsabilità delle istituzioni interessate, nonché di armonizzare contenuti e modalità di applicazione dei diversi strumenti di pianificazione; un sistema di norme che a parole dichiara di recepire la direttiva 2000/60, ma si muove in direzione opposta.

In materia di rifiuti e bonifiche le disposizioni in esame si caratterizzano da un lato per una generalizzata tendenza a semplificare l'attuale assetto normativo attraverso norme che appaiono chiaramente in contrasto con la normativa comunitaria, e dall'altro ad abbassare, ove possibile, gli standard di qualità esistenti a tutela dell'ambiente, con particolare riferimento al bilanciamento delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, alle materie prime secondarie e ai sottoprodotti, all'istituto degli Accordi di programma, alla nuova definizione di raccolta differenziata, alla classificazione delle terre e rocce da scavo, ed infine alla bonifica dei siti contaminati. Nel riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali vi è un generale accentramento verso lo Stato, in violazione della delega e delle competenze consolidate. Il decreto ripropone formulazioni legislative già oggetto di procedure d'infrazione comunitaria, non risolte o già decise dalla Corte di Giustizia in senso non conforme alle scelte contenute nello schema di decreto relativamente a materie prime seconda-

rie e sottoprodotti, che sarebbero esclusi dall'ambito d'applicazione del decreto.

Si prevede l'istituzione di una Autorità di vigilanza sui rifiuti e sull'acqua che appare non solo immotivata sul piano sostanziale, ed invasiva di funzioni proprie degli enti locali, ma anche frutto di un palese eccesso di delega su quello formale. Il testo in esame prevede, all'articolo 264, comma 1, lettera n) l'abrogazione della norma istitutiva del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, senza che venga prevista una forma di compensazione. La previsione di un inceneritore in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) (sugli articoli 182 e 201 dello schema di decreto in oggetto, provocherebbe la costruzione di nuovi impianti senza che ciò sia riconducibile ad una pianificazione regionale fatta sulla base di criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il concetto di «sottoprodotto» di cui all'articolo 183 dello schema di decreto in titolo non trova riscontro nella legislazione comunitaria ne' viene chiarito quale sia l'autorità competente ad effettuare i relativi controlli. Con l'articolo 189 viene eliminato l'obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di presentare il MUD, mentre come è noto il catasto dei rifiuti ha come obiettivo quello di avere un quadro conoscitivo completo e aggiornato che così perderebbe ogni senso.

Gli accordi di programma potrebbero surrogare l'ottenimento dell'autorizzazione nel caso essi riguardino operazioni di recupero, in violazione della direttiva 91/156, che prevede che «tutti gli stabilimenti che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B (operazioni di recupero dei rifiuti) devono ottenere un'autorizzazione a tal fine». La deroga, prevista dal decreto al sistema autorizzativo e l'esclusione dalla prestazione delle garanzie finanziarie a favore dei soggetti, che concludono accordi di programma, sono anche in contrasto con i principi di generalità e astrattezza delle norme. La nuova definizione di «raccolta differenziata» farebbe rientrare in questa fattispecie anche la raccolta multi materiale con conseguente scarsa qualità dei materiali raccolti. La inclusione nella definizione di «raccolta differenziata» anche della frazione organica umida (che proviene non da operazioni di raccolta ma da impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato) incrementerebbe in maniera artificiosa le percentuali di raccolta differenziata e disincentiverebbe, di fatto, la raccolta differenziata reale.

Per le terre e rocce da scavo è prevista in pratica la loro derubricazione dai rifiuti, quando le concentrazioni degli inquinanti si collochino fra i limiti per la destinazione residenziale e quelli per la destinazione d'uso commerciale/industriale (D.M. 471/99). Questa fattispecie consentirebbe il riutilizzo dei terreni indipendentemente dalla destinazione d'uso determinando perciò situazioni di potenziale e pericolosa circolazione d'inquinanti. Vi è da osservare, inoltre, che i controlli da effettuare sono previsti direttamente sui siti di destinazione e pertanto non può essere esclusa la possibilità che tali terreni siano utilizzati anche quando le concentrazioni siano superiori ai limiti per la destinazione commer-

ziale/industriale. Sono, inoltre, compresi fra terre e rocce da scavo anche i residui della lavorazione della pietra.

Si restringe l'ambito di applicazione della normativa, con il rischio di sottrarre quantitativi notevoli di rifiuti ad ogni forma di controllo e di verifica, riproponendo situazioni già oggetto di procedure di infrazione europea; la normativa potrà inoltre essere aggirata attraverso la stipula di accordi di programma tra il ministero e soggetti privati, poiché si prevede, esorbitando sia rispetto al mandato della legge delega che rispetto ai limiti propri dell'istituto, che gli accordi di programma siano sostitutivi dell'attività normativa. La previsione del passaggio dal regime obbligatorio al regime volontario per l'adesione ai consorzi di filiera degli imballaggi e per il recupero di particolari tipologie di rifiuti, mette in discussione i positivi risultati raggiunti dall'Italia in questi settori. In materia di bonifica dei siti contaminati, scompare dall'ordinamento la tutela anticipata: sarà sanzionabile chi cagiona l'inquinamento solo dopo il superamento delle condizioni di rischio. Il superamento delle soglie di contaminazione non produrrà immediatamente l'obbligo di bonifica; bisognerà attendere le successive indagini ed analisi che determineranno l'esistenza o meno del danno ambientale. Viene eliminato il privilegio generale mobiliare nei confronti del responsabile dell'inquinamento e modificata l'applicabilità dell'onere reale sulle aree, indebolendo sensibilmente la posizione della pubblica amministrazione nel momento in cui essa debba recuperare le somme spese per la realizzazione in danno degli interventi. Non sarà più responsabile, per le bonifiche, chi cagiona l'inquinamento anche accidentalmente, ma se ne dovrà provare il dolo o la colpa (il che non accadrà quasi mai in tempi rapidi); le bonifiche potranno essere finalizzate non più alla «rimozione» del fattore inquinante ma anche solo alla riduzione dell'inquinamento; peraltro non sarà più punibile l'inquinatore che bonifica, neppure ai sensi degli altri illeciti ambientali (essendo questi «assorbiti» dalla bonifica). Il rischio pratico è che un soggetto che ad, esempio, abbia inquinato sotto, sottosuolo e una falda acquifera non autorizzata, possa bonificare i primi due e sanare così l'inquinamento della falda. Il testo in titolo prevede altresì che, in molti casi, il privato possa concludere la procedura con la sola autocertificazione che nel sito non siano state superate le condizioni di rischio. Vi sarà solo un periodo di 15 giorni entro il quale svolgere i controlli sulla veridicità o meno di tali dichiarazioni, ma Arpa e province effettueranno controlli solo sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e non sono più previsti controlli quantitativi. I controlli saranno quindi diretti solo a confermare che i privati hanno svolto gli interventi nel modo in cui li hanno dichiarati. Le attività in esercizio nel sito non potranno essere sospese durante la bonifica. In pratica con l'espediente della «messa in sicurezza operativa» la bonifica potrà essere agevolmente rimandata a data da destinarsi, almeno fino a quando le attività in corso saranno dimesse. Le aziende potranno inquinare le aree su cui sono installate limitandosi a controllare che tale inquinamento non causi problemi sanitari agli operatori e non si propaghi all'esterno, rinviando la bonifica.

In materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera il testo in titolo, che avrebbe dovuto affrontare anche il problema della qualità dell'aria e non solo della riduzione delle emissioni, comprendendo ed armonizzando gli aspetti fondamentali del risanamento atmosferico, peraltro già in parte inclusi nella normativa nazionale del decreto legislativo n. 171 del 2004 e n. 59 del 2005, in recepimento delle direttive 2001/81 e 1996/62, fa riferimento esclusivo alle emissioni in atmosfera di impianti industriali e civili e agli aspetti dei processi autorizzatori, sono previsti limiti di emissione massimi e minimi riprendendo la formulazione della normativa pregressa, vecchia di circa 15 anni, che riguardava l'adeguamento degli impianti in intervalli temporali definiti, ormai ampiamente superati. Si prevede che le emissioni di un grande stabilimento aventi più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili possano essere considerate come prodotte da un unico punto d'emissione con ciò mediando le caratteristiche delle singole emissioni, spesso campionate in tempi diversi, e sfruttando ampiamente la diluizione, nonostante il fatto che ciò sia previsto dalla normativa europea (direttiva 2001/80) solo per le raffinerie e con riferimento al solo parametro SO<sub>2</sub>. Si osserva che negli allegati della bozza di decreto è dettagliatamente trattata la regolamentazione delle operazioni di deposito, di trasporto e degli impianti di distribuzione di benzina, che non risulta omogenea con quella delle altre tipologie impiantistiche trattate. In contrasto con quanto previsto da altre normative di settore (articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005), il testo si caratterizza per una limitazione dei poteri oggi in capo alle regioni. E' prevista, infatti, ripetutamente la necessità di un'intesa con il Ministero dell'ambiente per la fissazione di limiti più restrittivi da parte della Regione in contrasto con l'approccio regolatore, che dovrebbe permeare i processi autorizzativi previsti dall'autorizzazione integrata ambientale (IPPC). Non è stato fatto alcuno sforzo per tentare di porre in relazione in modo sinergico le direttive NEC, LCP E IPPC ed il sistema di autorizzazioni delle emissioni in atmosfera, in un'ottica di pianificazione per la tutela ed il miglioramento della risorsa «aria». Le disposizioni in esame non si applicano gli impianti soggetti ad IPPC, agli impianti recentemente normati come gli inceneritori, per i quali si rimanda alla norma vigente del decreto legislativo n. 133 del 2005) e sono esclusi anche gli impianti termici, di ricerca, di prova, per la difesa nazionale, sfiati da ambienti di lavoro. Per tutti gli altri impianti che hanno emissioni in atmosfera il rilascio dell'autorizzazione ha una durata di 15 anni, in contrasto con il quadro generale della normativa europea sull'ambiente, dal momento che le autorizzazioni integrate ambientali (direttiva 1996/62 e decreti attuativi) sono rilasciate per 8 anni nel caso di stabilimenti registrati EMAS, per 6 anni per quelli registrati ISO 14001, e per 5 anni in tutti gli altri casi. La stessa cosa vale per le discariche e per gli scarichi idrici, per i quali nei casi ordinari tutte le autorizzazioni valgono per 5 e 4 anni, rispettivamente. con riferimento al titolo relativo agli impianti termici, la materia continua ad essere oggetto di molteplici normative tra loro non coerenti, nonostante la necessità evidenziata in diverse sedi di razionaliz-

zare le disposizioni in un'ottica di semplificazione e certezza normativa. Inoltre, le disposizioni contenute in questo titolo non tengono conto di quanto previsto dal decreto attuativo della direttiva 91/2002/CE in materia di rendimento energetico degli edifici. Le regioni non potranno mantenere le discipline specifiche introdotte in questi anni, spesso più restrittive di quelle previste dalla legge delega.

In materia di danno ambientale lo schema di decreto abroga totalmente l'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che disciplina il danno ambientale e definisce i soggetti titolari dell'azione di danno ambientale la responsabilità ed il risarcimento da danno ambientale, senza sostituirlo con nuove norme più adeguate all'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi 20 anni né alle norme comunitarie, e ne riduce fortemente il contenuto ed il campo di applicazione. Il testo definisce una nuova procedura per le azioni di risarcimento del danno ambientale limitative rispetto alle norme ora in vigore. Alcune norme sono scritte in maniera non chiara, e si prestano quindi a difficili e non univoche applicazioni ed interpretazioni. Si definisce un ruolo del Ministro dell'ambiente che interferisce e riduce sostanzialmente quello delle regioni e delle amministrazioni locali. Il Ministero avrà la mera facoltà, ma non un obbligo di collaborare con regioni ed enti locali. Le modalità di attuazione della direttiva europea sulla «responsabilità ambientale» (direttiva 2004/35/CE) non tengono conto del fatto che la stessa norma comunitaria prevede che determinati soggetti, tra cui le associazioni ambientali, sono titolari della c.d. «richiesta di azione» e possano adire un Tribunale o altra autorità pubblica avverso le determinazioni ritenute lesive per l'ambiente. Tutto questo senza andare ad intaccare il sistema di accesso alla giustizia degli stati membri («La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia».) Lo schema di decreto legislativo ha invece radicalmente mutato le attuali disposizioni legislative in materia di accesso alla giustizia. Ciò in evidente eccesso di delega e, si ripete, non certo in attuazione della direttiva comunitaria.

Con evidente eccesso di delega, abrogando l'articolo 20 della legge 349/86 si elimina la possibilità per regioni, province, comuni e associazioni ambientaliste ad essere legittimati ad adire al giudice ordinario se non attraverso il Ministro dell'ambiente. Di fatto, con la nuova norma, solo il Ministro appare titolato ad agire per il risarcimento del danno ambientale.

Cade l'obbligo di ripristino del sito, facendosi invece ricorso al risarcimento dell'equivalente patrimoniale. L'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 viene espressamente abrogato e sostituito da articoli che fanno scomparire la legittimazione ad agire innanzi al giudice ordinario delle Regioni, delle Province e dei Comuni e la legittimazione di intervento in giudizio delle associazioni di protezione ambientale. Tutto ciò, peraltro, avviene mediante la più totale statalizzazione della tutela dal danno ambientale in uno Stato che, dopo le recenti riforme costituzionali, dovrebbe, invece, ispirarsi al principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale. E' giusto che l'ambiente abbia come garante supremo lo Stato, ma, alla luce dell'ormai

consolidato principio costituzionale che intende l'ambiente come valore e non come mera materia, sarebbe stato opportuno garantire ad esso diversi livelli di tutela, ossia quello centrale e quello periferico. Si ritiene inoltre inaccettabile che venga del tutto annullato il ruolo di impulso e di intervento delle associazioni di protezione ambientale nei giudizi per danno ambientale e più in generale nei procedimenti aventi ad oggetto i «reati ambientali», così come è messa in dubbio, vista la poca chiarezza della norma, la possibilità di ricorrere ai giudici amministrativi per l'annullamento di atti illegittimi della pubblica amministrazione aventi effetti negativi sull'ambiente.

Tutto ciò premesso e considerato, rileva che viene più volte violato il dettato costituzionale, con particolare riferimento all'eccesso di delega; viene generalmente diminuito il livello di protezione dell'ambiente, con pregiudizio per la salute; viene sostanzialmente smantellato l'assetto sanzionatorio per violazione delle leggi ambientali; viene disegnato un sistema di governo di carattere spiccatamente centralistico anche in campi di competenza costituzionalmente definita concorrente; viene scardinato l'attuale sistema di controllo e gestione, gradualmente e faticosamente costituito nel passato attraverso numerose leggi; vengono disattese importanti specifiche normative comunitarie, anche in settori nei quali sono tuttora in corso procedure di infrazione; vengono sostanzialmente ignorati i risultati del lavoro di Commissioni di inchiesta parlamentari, a cui si è pervenuti con ampia condivisione.

Sullo schema di decreto delegato la quasi totalità delle istituzioni e dei soggetti interessati – regioni e enti locali, associazioni ambientaliste e aziende che gestiscono servizi ambientali, associazioni delle imprese e organizzazioni sindacali – hanno espresso forti critiche e contrarietà, come è emerso nel corso delle audizioni parlamentari; analoghe critiche e preoccupazioni sono state espresse da numerosi esponenti della comunità scientifica e culturale.

Se definitivamente approvato, il decreto delegato produrrebbe non una riforma, ma una vera e propria opera di smantellamento della legislazione ambientale italiana, che allontanerebbe l'Italia dagli standard europei ed indebolirebbe sia le politiche di tutela delle risorse naturali e di preservazione degli equilibri ecologici che le politiche di sostenibilità dello sviluppo.

Il presidente NOVI avverte che si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori Moncada, Specchia, Ponzo e Chincarini a redigere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in esame.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) preannuncia il voto contrario esprimendo un giudizio fortemente critico sullo schema di decreto, in quanto recante significative limitazioni dei poteri delle regioni tanto a statuto ordinario quanto ad autonomia speciale, mediante misure sulla cui legittimità manifesta fondati dubbi. Rileva altresì negativamente come un inter-

vento normativo di tale portata sia stato predisposto nell'imminenza dello scadere della legislatura, impedendo di fatto alle Commissioni parlamentari di svolgere un serio approfondimento sulle vaste e complesse tematiche sottese al provvedimento in titolo.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*), nel ribadire talune considerazioni già svolte nel proprio intervento in discussione di ieri, precisa, in via preliminare, che la problematica della disciplina della bonifica dei siti inquinati è caratterizzata dall'esigenza di prevenire e reprimere comportamenti illegali e collusioni tra il settore produttivo e i soggetti istituzionali coinvolti. Richiama, in tal senso, l'attenzione del Rappresentante del Governo su episodi connessi a bonifiche di siti inquinati di dubbia legalità, se non di vero e proprio malaffare, in varie parti d'Italia, tra cui la Campania e Venezia, nonché sulle vicende che hanno interessato l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), quale soggetto deputato alla caratterizzazione delle zone costiere oggetto di bonifiche. Ribadisce l'esigenza di una decisa azione a tutela della legalità nel settore delle bonifiche dei siti inquinati, riconoscendo l'impegno profuso dal presidente Novi in tale ambito. Più in generale, appare evidente, a suo avviso, che dietro alla forzatura con la quale si sta procedendo all'esame di questo provvedimento, si agitano interessi economici rilevanti e poco chiari dei quali in qualche modo si sono fatti interpreti il Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente, nonché il Vice Presidente di Confindustria per l'impresa e il territorio.

Con riferimento specifico all'esame del provvedimento in titolo, rileva poi criticamente come sui contenuti dello schema di decreto non vi siano stati interventi in discussione da parte di esponenti della maggioranza diversi dai relatori, non consentendo in questo modo di conoscere le opinioni in merito di tali forze politiche.

Sottolinea inoltre la forzatura costituita dall'intenzione di una sollecita conclusione dell'esame dello schema in assenza del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, senza peraltro aver ancora avuto cognizione della comunicazione – cui ha fatto cenno il Presidente Novi in apertura di seduta – da parte della Presidenza del Senato che modifica i termini della lettera di assegnazione dello schema alla Commissione. Inoltre, sempre sul punto vertente la possibilità per le Commissioni parlamentari di concludere i propri lavori anche in mancanza del prescritto parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, giudica non condivisibile l'interpretazione sostenuta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento che ha sottolineato l'inutile decorso del termine per l'espressione di detto parere e quindi la possibilità per la Commissione di esprimere al più presto il proprio parere.

Fa altresì presente che in una lettera inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Presidente del Consiglio dei Ministri si fa esplicito riferimento al collegamento tra il decorso del termine per il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e il contenuto dello schema di decreto legislativo che reca anche il recepimento di direttive

comunitarie; a tale riguardo, osserva che la legge delega n. 308 del 2004 non contiene alcuna specifica delega per il recepimento di direttive comunitarie, non potendosi interpretare in tal senso il disposto del comma 8 dell'articolo 1, laddove si prescrive che i decreti legislativi delegati debbano rispettare i principi e le norme comunitarie. Osserva inoltre che nella giornata di ieri è stato diffuso un ordine del giorno relativo allo schema di decreto, approvato dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome e che tale documento non può certamente ritenersi equiparabile al parere, non ancora espresso, della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Evidenzia quindi come dalle audizioni svolte preliminarmente all'esame allo schema sia emersa una serie di coerenti rilievi critici da parte di tutti i soggetti interpellati, i quali hanno valutato negativamente numerosi profili dello schema. Alla luce di tali valutazioni inerenti sia gli aspetti di metodo che il merito del provvedimento, ribadendo i contenuti dello schema di parere di minoranza in precedenza illustrato, esprime il proprio giudizio fortemente negativo sul provvedimento in titolo.

In conclusione, tuttavia, ribadisce che l'esame dello schema non può, a proprio avviso, essere concluso prima dell'espressione del parere da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni, richiamando quanto affermato dalla Presidenza del Senato nel corso della seduta antimeridiana di ieri dell'Assemblea, nel senso di una conferma dell'assegnazione del provvedimento con riserva, e facendo notare che da parte della Presidenza del Senato non sono sinora pervenute alla Commissione indicazioni di diverso tenore.

Il senatore MONCADA (*UDC*) reputa le affermazioni del senatore Turrone sulle presunte collusioni verificatesi tra settore imprenditoriale e politico nell'ambito della gestione della bonifica dei siti ambientali inquinati estremamente gravi, comportando le stesse una denuncia all'autorità giudiziaria, ove fondate.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*), nell'associarsi a quanto testé affermato dal senatore Moncada, ritiene anch'egli gravi le affermazioni del senatore Turrone, anche in quanto formulate in una sede parlamentare, coinvolgendo, di conseguenza, possibili profili attinenti l'immunità connessa alla carica elettiva.

Il senatore SPECCHIA (*AN*), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica, coglie l'occasione per esprimere la massima fiducia nella correttezza della procedura prospettata dal presidente Novi.

Il presidente NOVI, in via incidentale, ribadisce di aver ricevuto notizia dell'invio di una lettera datata 11 gennaio 2006 da parte della Presidenza del Senato con la quale si autorizzano le Commissioni parlamentari a concludere i propri lavori anche in assenza del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni. Rileva altresì come, nel corso dell'esame dello

schema, sia stata consentita ai Gruppi di opposizione un'ampia facoltà di intervento e come, nell'imminenza della materiale trasmissione della comunicazione della Presidenza del Senato di cui già si conoscono i contenuti, si possa procedere alla conclusione dello schema in titolo.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) sottolinea, a sua volta incidentalmente, la necessità di conoscere il preciso contenuto della comunicazione della Presidenza del Senato prima che la Commissione esprima un parere sullo schema di decreto, procedendosi altrimenti ad una indebita accelerazione dei lavori al solo fine di assecondare le volontà dell'Esecutivo e, per converso, delle categorie principalmente beneficiate dalla norme recate dallo schema.

Il presidente NOVI non condivide i rilievi formulati dal senatore Turroni e ribadisce la correttezza e l'imparzialità dell'operato proprio e dell'Esecutivo in materia di tutela ambientale, senza privilegiare gli interessi di talune categorie imprenditoriali riguardate dal provvedimento a scapito dell'interesse della collettività.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente NOVI pone quindi in votazione il conferimento del mandato ai relatori a redigere un parere favorevole con le osservazioni in precedenza illustrate, che risulta approvato a maggioranza.

Risulta quindi preclusa la votazione dello schema di parere contrario di minoranza, presentato dai Gruppi di opposizione ed illustrato dal senatore Turroni.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente NOVI avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 14,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**232ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GENTILONI SILVERI**

*Intervengono il presidente della RAI, Claudio PETRUCCIOLI ed il direttore generale della RAI, Alfredo MEOCCI.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo a norma dell'atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005 (ex artt. 17 e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi) (Svolgimento e conclusione)**

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, ricorda che i presentatori possono illustrare il quesito per non più di due minuti e che il Presidente o il Direttore generale della RAI potranno rispondere per non più di quattro minuti.

I presentatori del quesito avranno poi due minuti a disposizione per replicare.

Il senatore LABELLARTE coglie in primo luogo l'occasione per ribadire l'insoddisfazione già espressa nel corso del precedente svolgimento

di quesiti per lo scarso spazio dato dall'informazione e dagli approfondimenti della RAI a temi quali l'amnistia. Illustra poi il seguente quesito:

### «Quesito 12

Labellarte

Premesso che è indubbiamente doveroso, oltre che opportuno, che i telegiornali RAI offrano ai telespettatori la più ampia e completa informazione su ogni argomento di pubblico interesse, si chiede di sapere se tale offerta può essere soddisfatta con la messa in onda di servizi giornalistici come quelli apparsi nella rubrica del TG1 «Turbo», trasmessa nel corso dell'edizione delle 08,00 di lunedì 9 gennaio 2006. Il curatore della rubrica ha introdotto tre servizi così articolati: circa 1'e 15« sulla casa automobilistica AUDI e sull'ultimo modello a trazione integrale, il tutto corredato, ovviamente, dai dati tecnici e dal costo, tutto basato esclusivamente sulle informazioni fornite dalla casa produttrice ed illustrato anche con immagini tratte dallo spot in onda in questi giorni; a seguire un servizio sulla Chrysler e sul suo ultimo modello, 300C, durato circa 1'e 28» e realizzato con materiali ed informazioni analoghe. Per finire, introdotto con un richiamo al desiderio di estate e di mare che suscita l'inverno, un servizio della durata di 1'e 14« su un motoryacht dei cantieri Lavagnetti, il Fly Alalunga 78, con descrizione delle veramente splendide dotazioni e indicazione del prezzo: appena 2 milioni 950 mila euro (prezzo base). Pur trattandosi di una rubrica specialistica, non si coglie l'apporto professionale giornalistico, in quanto non si riferisce di prove dirette dei mezzi illustrati né di valutazioni personali del redattore. In definitiva si tratta di tre spot giganti che, in particolare per l'ultimo, restano di assai dubbia utilità sul piano informativo pertinente al servizio pubblico. Si chiede quindi di sapere dai responsabili RAI se considerino tale servizi di carattere giornalistico o se non si tratti invece di forme surrettizie di pubblicità e, nel caso, quali provvedimenti intendano attuare».

Risponde il direttore generale della RAI, MEOCCI, il quale, dopo aver dato ampie assicurazioni sul suo personale impegno affinché venga dato nei prossimi giorni adeguato spazio al dibattito sull'amnistia, fa presente che la Rubrica «TGI Turbo» si occupa di tutte le novità in campo automobilistico, motociclistico ma anche del settore nautico e aeronautico. In particolare tende a rappresentare le novità del mercato nazionale e internazionale senza privilegiare nessuna marca, né automobilistica, né di altro genere di questi settori.

La rubrica tende anche a presentare le nuove tecnologie di sicurezza per l'automobilista, inoltre spessissimo ha parlato dei provvedimenti governativi in favore dell'automobilista e del motociclista, ha fatto la campagna sull'uso del casco, sulla necessità delle scuole guida per i giovanissimi e per la divulgazione della conoscenza della patente a punti.

Per quanto riguarda in particolare i servizi oggetto del quesito del senatore Labellarte si fa presente che, come precisato dalla Direzione della Testata, la mancanza della valutazione personale dei singoli giornalisti dimostra la buona fede dell'estensore dei testi che non intende influenzare minimamente l'ascoltatore.

In tale direzione, pertanto, il redattore tende a dare il maggiore numero di informazioni possibili sia tecniche che stilistiche in maniera del tutto oggettiva.

Riguardo alla polemica sul prezzo, il servizio intendeva non tanto decantare il lusso quanto la commessa pagata dai compratori anche stranieri per acquisire modelli in cui la cantieristica italiana è la prima nel mondo.

L'occasione torna utile per rammentare che l'azienda ha attivato, anche da ultimo, ogni utile iniziativa per evitare e prevenire fenomeni rientranti nella cosiddetta «Pubblicità Occulta», che sono state oggetto di una apposita circolare aziendale nel 2004 e da me ribadite specificamente a tutti i Direttori editoriali, con indicazioni anche di tipo operativo.

Il tema è alla costante attenzione dei vertici aziendali ed è oggetto di analisi da parte di una apposita Commissione aziendale – costituita dalle Direzioni Internal Auditing, Palinsesto Tv e Marketing, Staff del Direttore Generale, in qualità di coordinatore, con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari – che ha compiti consultivi e di studio, nonché di rilevazione e proposta mediante il monitoraggio della programmazione in rapporto alla normativa di riferimento.

Le risultanze dei lavori della Commissione – che hanno valenza esclusivamente interna ed ai fini delle conseguenti determinazioni aziendali – sono state comunicate a chi ha la responsabilità del controllo editoriale per l'adozione delle iniziative e delle misure ritenute necessarie, in coerenza con i doveri e le responsabilità facenti capo ai Direttori di Rete e di Testata.

La Direzione Generale ha sempre dato impulso a iniziative per combattere e ridurre tale fenomeno che richiede un'azione sempre più estesa di monitoraggio e sensibilizzazione, in coerenza con i principi di trasparenza e correttezza posti a presidio della condotta degli operatori del servizio pubblico.

Il senatore LABELLARTE ringrazia il direttore generale Meocci per le assicurazioni fornite in merito alla questione dell'informazione sul dibattito sull'amnistia.

Egli rileva poi che la puntuale risposta del Direttore generale conferma in realtà la rilevanza del problema da lui segnalato. Nel raccomandare quindi il massimo impegno per evitare atteggiamenti che possono anche solo indurre al sospetto di esercizio di pubblicità occulta, egli segnala come ad esempio in trasmissioni quali «TG1 Turbo» sarebbe buona regola, proprio per evitare tale sospetto, presentare insieme diversi modelli della stessa gamma.

Il senatore FALOMI illustra il seguente quesito:

**«Quesito 13**

Falomi

Premesso che:

il Prix Italia è giunto alla 58a edizione e la RAI non ha ancora comunicato ai *partners* internazionali dove si svolgerà l'edizione prevista per settembre 2006;

il ritardo di questa comunicazione, che mette a rischio l'intera complessa organizzazione internazionale, in realtà segnala ben più gravi disfunzioni nella struttura preposta alla direzione di questa importante manifestazione, struttura che sembrerebbe impossibilitata ad operare per mancanza di autonomia decisionale e di personale;

due anni fa la decisione di spostare tardivamente la sede della manifestazione da Matera a Catania aveva provocato grave imbarazzo a livello internazionale e profonda insoddisfazione presso le autorità lucane, le quali avevano stanziato ingenti fondi per sostenere e favorire la manifestazione;

Si chiede di sapere:

se è vero che il comune di Catania non abbia ancora fornito il contributo economico relativo all'edizione 2004, e per quali motivazioni. Ed inoltre cosa intende porre in essere l'azienda qualora quella stessa amministrazione fosse ulteriormente inadempiente. A questo proposito è necessario avere delucidazioni circa i contatti in corso, con enti ed istituzioni, per l'individuazione della sede necessaria allo svolgimento dell'edizione 2006».

Risponde il direttore generale della RAI, MEOCCI. In premessa al quesito posto dal senatore Falomi, si desidera innanzitutto sottolineare la grande importanza che la RAI assegna alla realizzazione del Prix Italia, giunto alla 58a edizione e che premia a livello internazionale i migliori programmi televisivi per i diversi generi.

La RAI per l'organizzazione di questa manifestazione ha istituito un'apposita struttura denominata «Premio Italia e Festival radiotelevisivi», inserita nella Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne e Istituzionali, formata da undici persone.

Per meglio rispondere alle attese internazionali ed anche a quelle nazionali (basti pensare che in occasione del Prix Italia i Direttori delle varie reti RAI illustrano la programmazione autunnale) la RAI sta verificando la possibilità di una ulteriore ottimizzazione dell'intero complesso dell'attività connessa al Prix Italia.

Per quanto riguarda, poi, nello specifico i problemi inerenti la edizione del 2004 a Catania si comunica che con lettera indirizzata in data 10 maggio 2004 al direttore generale Flavio Cattaneo, il sindaco di Catania Umberto Scapagnini aveva prospettato alla RAI la partecipazione ai

costi di realizzazione dell'edizione 2004 del Prix Italia, con un contributo di euro 1.250.000. Tale erogazione alla RAI non risulta essere stata ancora disposta dall'amministrazione comunale.

Allo stato attuale, non avendo avuto riscontro un primo invito bonario, al pagamento una volta conclusa la manifestazione ed i successivi formali solleciti, la pratica per il recupero del credito è all'esame dell'apposito gruppo di lavoro aziendale, per la valutazione delle ulteriori azioni a tutela dell'azienda, che non escludono anche il ricorso ad un'azione legale nei confronti del comune di Catania.

Per quanto concerne, infine, la realizzazione dell'edizione del settembre 2006 sono stati presi contatti con Milano e con alcune città venete. La risposta definitiva sulla sede dell'edizione 2006 verrà comunicata nell'Assemblea generale del Prix Italia prevista a Londra il 3 febbraio p.v.

Il senatore FALOMI ringrazia il Direttore generale e si dichiara soddisfatto della risposta.

Il deputato LAINATI illustra il seguente quesito:

**«Quesito 14**

Lainati

Premesso che:

venerdì 25 novembre 2005, nel corso della trasmissione per i consumatori «Mi manda Rai Tre» un servizio sull'attività di recupero credito avviata dalla regione Lombardia in relazione ai bolli auto non pagati – un atto dovuto, previsto dalle leggi vigenti e monitorato dalla Corte dei conti –, è stato presentato come una vessazione a carico dei cittadini;

i rappresentanti della Regione sono stati invitati al contraddittorio in trasmissione solo poche ore prima e durante la stessa non hanno avuto adeguata possibilità di controbattere; in un clima intimidatorio la denigrazione si è spostata dal caso in questione alla complessiva capacità di governo della Casa delle Libertà in Lombardia;

successivi riscontri eseguiti in Regione hanno rivelato che per tutti i casi descritti c'era stato un errore del contribuente stesso, peraltro sanabile attraverso la procedura collaborativa messa in atto dall'amministrazione regionale lombarda; ciò ha reso chiaro che si è trattato non di una trasmissione di informazione, ma dell'ennesima mistificazione, compiuta dal servizio pubblico e trasmessa in prima serata;

per sapere:

quali siano le valutazioni rispetto all'episodio in questione e se si ritiene normale che un programma di servizio debba contenere atteggiamenti faziosi e precostituiti quando ad essere ospiti sono amministratori appartenenti ad un'area politica diversa da quella di riferimento della linea editoriale di RAITRE».

Risponde il direttore generale della RAI, MEOCCI. Con riferimento alla richiesta formulata dall'onorevole Lainati di conoscere le valutazioni dei vertici aziendali in merito alla diffusione, nella puntata del 25 novembre u.s. di «Mi Manda Rai Tre», di un servizio sull'attività di recupero del credito avviata dalla Regione Lombardia per i bolli non pagati precisiamo che la questione era già stata segnalata con una lettera dal Presidente della Regione Lombardia, onorevole Formigoni, che lamentava l'atteggiamento del conduttore Andrea Vianello, nonché l'informazione, definita parziale, fornita nel corso del programma.

Il direttore di RAITRE, dottor Ruffini, investito della vicenda, ha fatto presente che nel corso della trasmissione, nel pieno rispetto della missione editoriale del programma, è stato esercitato il diritto-dovere di cronaca affrontando un argomento al centro dell'interesse dei cittadini e dell'attenzione sia della stampa nazionale che delle associazioni dei consumatori.

E come per ogni altra puntata della trasmissione ci si è preoccupati soprattutto di far valere le ragioni dei cittadini presenti in studio e degli altri, numerosissimi, che avevano segnalato alla redazione di «Mi Manda Rai Tre» la vicenda ovvero il fatto che la Lombardia si fosse avvalsa di una legge dello Stato che consente alle Regioni di allungare retroattivamente i termini di prescrizione per gli accertamenti sul pagamento del bollo auto fino a cinque anni, contro i tre precedentemente fissati in sede nazionale, lamentandosi i cittadini di non aver avuto una adeguata informazione.

In ogni caso, nel corso del programma – come lo stesso direttore di RAITRE ha avuto modo di comunicare anche al presidente della Regione Lombardia – non c'è stata nessuna istigazione alla evasione fiscale essendo stato detto e ribadito con fermezza che il bollo va pagato. Oltretutto durante la trasmissione, replicando ad un intervento da parte del pubblico, il conduttore ha negato che si stesse affrontando un problema politico e nello stesso tempo ha esplicitamente escluso ogni responsabilità da parte del Presidente della Regione. Non c'è stato perciò, a parere del Direttore di RAITRE, alcun comportamento fazioso o preconstituito nei confronti degli amministratori della Regione Lombardia: altrimenti questo dubbio dovrebbe sussistere tutte le volte che «Mi manda Rai Tre» chiama una amministrazione locale a rispondere alle lamentele dei cittadini, come è avvenuto, ad esempio, proprio poco tempo prima della puntata oggetto della richiesta di chiarimento, per il Comune di Roma, in un caso per molti versi analogo.

C'è infine da ricordare che alla trasmissione ha preso parte un dirigente responsabile della Regione Lombardia che ad una precisa domanda ha risposto ammettendo che erano state sottovalutate le conseguenze della scarsa informazione del pubblico e che la stessa Regione si sarebbe adoperata per porvi rimedio. Il direttore di RAITRE ha annunciato che in una delle prime puntate del 2006 si tornerà a parlare del pagamento del bollo auto e di questo è già stato informato anche il Presidente della Regione Lombardia.

È poi opportuno ricordare che, come è stato ribadito dal presidente Claudio Petruccioli nella seduta del Consiglio di amministrazione di ieri, in questo periodo pre-elettorale, i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, in modo da non esercitare alcun tipo di influenza, anche in forma surrettizia.

Il deputato LAINATI ringrazia il Direttore generale per la sua puntuale risposta dimostrando però nel contempo la sua viva insoddisfazione per gli argomenti del Direttore di RAITRE, rete che una volta di più conferma la sua linea editoriale faziosa e non equilibrata.

Il deputato CARRA illustra il seguente quesito:

#### «Quesito 15

Carra, D'Andrea

Il passaggio dall'analogico al digitale implica un riesame dell'intero spettro frequenziale disponibile nel sistema radiotelevisivo italiano.

La moltiplicazione di canali consentita dal digitale e la maggiore potenza e flessibilità degli impianti digitali lasciano supporre la disponibilità di una capacità trasmissiva post-conversione al digitale nettamente superiore in quantità e qualità rispetto all'attuale scenario analogico.

Le analisi preliminari lasciano intravedere come possibile la realizzazione di 5/6 *multiplex* totali post-conversione completa al digitale (*switch off*). Quanto di questi *multiplex* sarà lasciato all'operatore di servizio pubblico sia per finalità di servizio che commerciali e quanto ridestinato al mercato, sarà oggetto di valutazione delle Autorità competenti anche a seguito di attenta analisi dello scenario competitivo (quanto *multiplex* lasciare ad attuali concorrenti, quanto all'emittenza locale, quanto a nuovi operatori dei media italiani ed internazionali).

Il ruolo di costruzione ed assegnazione degli eventuali *multiplex* eccedenti rispetto a quanto lasciato a RAI potrebbe comunque essere assegnato a RAI Way come concessionaria della commercializzazione della capacità trasmissiva eccedente.

Secondo gli interroganti, presupposto fondamentale per consentire a RAI di lavorare sull'ottimizzazione dell'intero spettro frequenziale attualmente a sua disposizione è la conferma della disponibilità a convertire in digitale le attuali frequenze analogiche utilizzate per la diffusione dei canali (RAIUNO, RAIDUE e RAITRE), autorizzazione finora mai esplicitamente confermata.

Tale autorizzazione dovrà urgentemente essere ufficializzata o in occasione del rinnovo del contratto di servizio o, in anticipo, come pronunciamento separato ed ufficiale dell'Autorità competente.

Gli interroganti chiedono alla RAI di sapere quale è l'orientamento deciso dall'azienda in tale delicata vicenda, anche in vista del rinnovo del contratto di servizio».

Risponde il direttore generale della RAI, MEOCCI. Nel complesso scenario della conversione in digitale della TV analogica terrestre (tema che riguarda l'intero sistema dell'emittenza pubblica e privata, nazionale e locale), la RAI interpreta il suo ruolo del servizio pubblico nell'interesse dell'intero sistema Paese, con attenzione alle realtà locali.

L'Azienda sta completando un progetto di ottimizzazione del suo intero patrimonio frequenziale con l'obiettivo di migliorare il proprio servizio ed aumentare la capacità trasmissiva anche a vantaggio di terze parti, nell'ottica dell'arricchimento dell'offerta editoriale e dei servizi – anche interattivi – a favore del pubblico.

In tale quadro si colloca anche la sperimentazione delle nuove tecnologie di produzione e diffusione come il DVB-H (la TV mobile) e la TV ad alta definizione (HDTV).

Per seguire con maggiore organicità i temi legati allo sviluppo tecnologico è stato affidato ad un comitato istruttorio – composto da membri del Consiglio di amministrazione RAI e con il supporto della Direzione Generale – il compito di approfondire nei diversi aspetti – anche di tipo industriale – la predetta problematica

al fine di coordinare con efficacia le iniziative aziendali al riguardo.

Pertanto il Consiglio di amministrazione sta definendo l'intero progetto RAI della transizione al digitale con l'impegno di garantire comunque, fino allo *switch-off*, la fruibilità del servizio analogico all'intera popolazione italiana.

La RAI, inoltre, auspica che nella definizione del tema siano tenute adeguatamente in considerazione le potenzialità connesse al proprio ruolo di concessionaria del servizio pubblico, quale strumento in grado di favorire il processo di sviluppo tecnologico del nostro Paese secondo logiche di sistema. Nel quadro descritto il contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, in fase di negoziazione, potrebbe rappresentare la sede più idonea per la declinazione puntuale dei contenuti della missione di servizio pubblico sotto il profilo del posizionamento della RAI nell'ambito delle aree di attività collegate allo sviluppo tecnologico.

Si fa comunque presente, anche in questa sede, che i progetti in discussione proprio per le ingenti dimensioni che li caratterizzano, comportano rilevanti impegni di spesa che debbono trovare adeguata copertura. In altri Paesi europei, ad esempio in Gran Bretagna con la BBC, ciò è avvenuto mediante specifici finanziamenti ad *hoc*.

Il deputato CARRA ringrazia il direttore generale Meocci. Egli si dichiara soddisfatto della risposta per quanto concerne il comportamento dell'azienda, tuttavia essa mette in luce la preoccupante inerzia del Governo, al quale la stessa RAI dovrebbe essere per prima interessata a chiedere conto.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia il Presidente ed il Direttore generale della RAI. Nel far presente come i quesiti presentati dal senatore Boco e dal deputato Caparini non possono essere illustrati per l'assenza dei proponenti, invita comunque i dirigenti della RAI a trasmettere per iscritto le loro risposte alla Commissione e dichiara conclusa la procedura.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti documenti:

- dai Procuratori militari della Repubblica di Padova, Verona e Napoli, copia degli atti processuali, aventi natura di atto libero, relativi ai fascicoli inviati nel 1966-1968 alle varie Procure militari territoriali;
- dal Ministero degli Affari Esteri, documentazione avente natura riservata e segreta così come segnalato dal Ministero stesso, acquisita a seguito della richiesta formulata dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica altresì che la Commissione ha trasmesso all'autorità giudiziaria ordinaria di Bologna documentazione, reperita nel corso della propria attività, relativa a vicende criminose che, pur non rientrando tra quelle oggetto dell'inchiesta parlamentare, è attinente a crimini nazifascisti.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti:

– Doc. 16/39, Doc. 16/40, Doc. 16/47, Doc. 16/49, Doc. 16/66, Doc. 16/101, Doc. 16/112, Doc. 16/137, Doc. 16/ 138, Doc. 16/139, Doc. 16/140, Doc. 16/142 , Doc. 16/146, Doc. 16/147, Doc. 16/148, Doc. 16/149, Doc. 16/184.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**177<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi:** parere non ostativo.

**(3718) Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche:** parere non ostativo.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

**544<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.15 (testo 2), 1.0.23 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.10 (testo 2), 1.0.80 (testo 2), 1.0.505 (testo 2) e 1.0.2 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 1.0.15 (testo 2), che occorre valutare l'opportunità di procedere ad una riformulazione in termini di limite di spesa massimo, precisando la decorrenza dell'onere, e verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.23 (testo 2), riscontra l'esigenza di acquisire conferma che il personale ivi richiamato non sia destinato, a legislazione vigente, ad altri compiti in ordine ai quali verrebbe nel caso a configurarsi una carenza di organico.

In merito alla proposta 1.0.9 (testo 2), ritiene necessario valutare se la trasformazione degli istituti pubblici ivi richiamati in Fondazioni private non determini effetti finanziari, eventualmente incompatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, derivanti dalla cessione, da parte dello Stato, dei relativi assetti patrimoniali a fronte del manteni-

mento di eventuali oneri per il personale interessato. Rileva poi l'esigenza di acquisire conferma che l'emendamento 1.0.10 (testo 2) non costituisca titolo per l'autorizzazione dell'assunzione di personale nelle amministrazioni di provenienza e che il reinquadramento ivi previsto non determini oneri correlati all'eventuale corresponsione di un trattamento economico più elevato. Riscontra altresì l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti della proposta 1.0.80 (testo 2) al fine di valutare se il regime di contributi applicabile agli istituti che acquisiscono la qualifica di scuole paritarie sia compensato contestualmente dalla progressiva riduzione ivi prevista dei contributi destinati alle scuole non paritarie, in termini compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.505 (testo 2), riscontra l'esigenza di valutarne la compatibilità con i vincoli posti dalle leggi finanziarie alle assunzioni di personale. Infine, osserva la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti della proposta 1.0.2 (testo 2) al fine di valutare la congruità della relativa previsione di spesa. Per quanto concerne la correlata clausola di salvaguardia, segnala altresì la necessità di verificare l'idoneità del fondo di riserva per le spese obbligatorie ivi richiamato a far fronte ad eventuali eccedenze di spesa tenuto anche conto della riduzione della relativa dotazione disposta con la manovra di bilancio, valutando, in alternativa, l'opportunità di riformulare la proposta in termini di limite massimo di spesa.

In relazione agli emendamenti segnalati dal relatore, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime preliminarmente avviso contrario sulle proposte 1.2, 1.0.102, 1.4 e 1.3, mentre si riserva di fornire una quantificazione debitamente verificata in merito agli effetti finanziari della proposta 1.0.2 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI, prima di passare all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, conviene con l'avviso contrario del Governo sulle proposte 1.2 e 1.0.102 mentre, in conformità con la prassi seguita di norma dalla Commissione bilancio, ritiene che non si possa che esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti 1.4 e 1.3, essendo corredati di una copertura particolarmente significativa, ancorché non condivisa dal Governo.

Non essendo disponibili, tuttavia, elementi di quantificazione debitamente verificati per la proposta 1.0.2 (testo 2) né per quanto concerne numerosi altri emendamenti segnalati dal relatore che sembrano meritevoli di relazione tecnica, propone infine di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con il Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva, in via generale, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento in titolo. Con riferimento alle richieste di chiarimento del relatore, ritiene necessario mantenere l'attuale clausola finanziaria (articolo 3) in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale, presentato alle Camere in data 11 novembre 2005, è da considerare quale provvedimento «slittato» ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5 della legge n. 468 del 1978. Circa la partecipazione alle iniziative previste all'articolo 4 dell'Accordo (scambio di esperienze, partecipazione ai corsi di formazione, alle attività di addestramento militare ed alle manovre, partecipazione alle riunioni di lavoro, visite ufficiali alle navi ed aerei da combattimento), conferma che non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle suddette iniziative viene sostenuta dal Paese richiedente.

Qualora vengano apportate modifiche all'attuale quadro finanziario, mediante intese successive tra le Parti contraenti, nella ipotesi di introdurre disposizioni economiche relative ai programmi di addestramento a lungo termine (ai sensi dell'articolo 6), ovvero di apportare emendamenti (ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo), precisa che si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- appare necessario mantenere l'attuale formulazione della clausola finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale, presentato alle Camere in data 11 novembre 2005, è da considerare quale provvedimento «slittato», ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

- la partecipazione alle iniziative di cooperazione nel settore della difesa previste dall'articolo 4 dell'Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle suddette iniziative viene sostenuta dal Paese richiedente;

- qualora vengano apportate modifiche all'attuale quadro finanziario, mediante intese successive tra le Parti contraenti, nell'ipotesi di intro-

durre disposizioni economiche relative ai programmi di addestramento a lungo termine (articolo 6 dell'Accordo), ovvero di apportare emendamenti (articolo 11 dell'Accordo), verrà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

*La seduta termina alle ore 9,40.*



